

Ufficio Giudiziario

Tipo Ufficio:	Tribunale
Codice Ufficio:	120300
Distretto:	L'AQUILA
Località:	Chieti
Tipo Progetto:	Nuova Tabella Quadriennale
Stato Progetto:	In istruzione
Data Ultima Modifica:	26.02.2025
Numero Progetto:	PRJ00000030824
Numero Pratica:	FT-AQ-T-120300-2025-00007;FT-AQ-CA-2025-00024;FT-AQ-CG-2025-00033;CSM-FT-VII-
Stato Pratica:	DEFINITA IN CSM
Pratica in Corso:	Si
Parere Consiglio C.G./C.D.:	Si
Parere Contrario C.G./C.D.:	No
Parere Favorevole C.G./C.D.:	Si

Obiettivo: A

Titolo Obiettivo: Verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella (relativa al quadriennio 2020/2023)

Accolto: Sì

Testo: Per la redazione della Proposta Tabellare 2026/2029, che il presente documento concorre a formare, si è proceduto, in ossequio alle disposizioni di cui alla nuova Circolare 26 giugno 2024, alle interlocuzioni con tutti i giudici, togati ed onorari, in servizio presso il Tribunale di Chieti (con apposita riunione indetta in data 14 ottobre 2024 – prot. n.533 Int. – i cui esiti sono riportati nel verbale del 28 ottobre 2024 – prot. n.581 Int. del 12 novembre 2024), con il Dirigente Amministrativo (che ha reso dettagliata relazione con atto prot. n.3602 del 11 dicembre 2024, oltre ad avere collaborato per la stesura a doppia firma del “Programma Annuale” licenziato il 18 febbraio 2025 – prot. n.552 dal quale sono state tratte le informazioni più aggiornate e dettagliate per la redazione delle Sezioni C. e F. di questo D.O.G.), con il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del locale C.O.A. (con riunione conclusiva indetta il 27 novembre 2024 – prot. n.3420 – i cui esiti, presente anche la Presidente del Comitato Pari Opportunità istituito presso il locale C.O.A., sono riportati nel verbale del 2 dicembre 2024 – prot. n.640 Int. del 9 dicembre 2024) e con il Comitato pari opportunità decentrato (*cfr.* richiesta di consultazione *ex art.* 15, comma 1., lett. e), della Circolare cit. - prot. n.3558 del 9 dicembre 2024 e riscontro del Comitato del 11 dicembre 2024 – prot. n.15865); in particolare, per questa ultima interlocuzione si sono annotate le richieste formalizzate dai Giudici togati, dott.sse Giulia COLANGELI (prot. n.636 Int.) e Laura CIARCIA (prot. n.637 Int.), in data 6 dicembre 2024, a tutela della genitorialità, convenendo sulla necessità di confermare le scelte organizzative a tutela della genitorialità già in essere in favore della stessa dott.ssa Ciarcia nel vigente assetto tabellare, estendendole a tutti i colleghi che si trovino in analoga condizione con la previsione di rendere flessibile (sino a mezz’ora) l’inizio delle udienze, di prevedere una riduzione del calendario delle udienze e, per quanto possibile, di evitare l’impegno nei collegi pomeridiani, sempre senza incidere sul rendimento e, dunque, senza prevedere esoneri dal lavoro giudiziario.

Prima di passare all’analisi dei dati statistici, appare opportuno rilevare come, per assicurare maggiore efficienza nella gestione delle udienze e del lavoro giudiziario, si è proceduto, nel periodo in esame – ancorché pesantemente influenzato dalla emergenza pandemica – ad affinare l’impiego dei altri protocolli di intesa già esistenti; di particolare rilievo, in tale ottica, ha assunto la rivisitazione del protocollo per la gestione delle udienze penali sottoscritto in data 5 marzo 2020 tra il Tribunale di Chieti, la Procura della Repubblica di Chieti, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti, la Camera Penale di Chieti, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati – AIGA di Chieti, l’Associazione Difensori di Ufficio – ADU di Chieti ed il Comitato per le Pari Opportunità istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Chieti, che, resosi purtroppo da subito inoperativo per la coincidenza con l’inizio del periodo di c.d. *lock-down* (9 marzo 2020), è stato riattivato con provvedimento del 9 gennaio 2023 (prot. n.69), mentre sono continuamente in atto studi e confronto per la predisposizione di nuovi strumenti (in specie per la liquidazione dei compensi) con il COA e la Camera Penale locali.

Obiettivo: A

Testo:

Il Tribunale di Chieti, in conformità alle direttive consiliari (*cf.* Risoluzione del 12 ottobre 2016) ed ai principi codificati dalla normativa di riferimento, sin dall'anno 2019 ha provveduto alla adozione di una serie di misure organizzative, già previste sin dal Programma di Gestione per l'anno 2019 (ribadite nei Programmi predisposti per gli anni successivi), ovvero elaborate e condivise successivamente dall'Ufficio (anche nell'ambito delle riunioni sezionali *ex art.47 quater* O.G.), che si muovono nella citata direzione , tra cui – per quanto d'interesse - quelle relative, per un verso, alla introduzione di controlli periodici sul numero di incarichi e sulle liquidazioni dei compensi relativi agli Ausiliari Giudiziari (Prot. n. 207/18; Prot.201/18; Prot. n.4/19; Prot. n.29/19; Prot. n.226/19), per altro verso, alla creazione e conservazione – presso l'Ufficio di Segreteria del Tribunale - di un Registro delle nomine e dei compensi degli Ausiliari Giudiziari (Prot. n.267/18; Prot. n.231/19), infine, alla condivisione periodica dei dati di cui sopra con i Magistrati dell'Ufficio (Prot. n.207/18; Prot. n.178/18; Prot. n.230/19). Nella stessa ottica si è pervenuti con gli Ordini ed i Collegi Professionali Tecnici (Geometri e Geometri Laureati, Architetti PPC, Ingegneri, Periti Industriali e Periti Industriale Laureati, Agronomi e Forestali) della Provincia di Chieti alla redazione di un nuovo Protocollo di Intesa, siglato il 18 gennaio 2021 (prot. n.95) da valere per tutte le ipotesi di liquidazione del compenso spettante agli esperti stimatori nelle procedure esecutive e concorsuali. Infatti, come sottolineato dal Consiglio Superiore della Magistratura , “la disponibilità di elenchi aggiornati [...] costituisce un primo strumento per consentire l'esercizio avvertito e costante della vigilanza da parte dei capi degli uffici giudiziari e dei presidenti di sezione, che assicuri loro la conoscenza all'attualità degli incarichi affidati e dei compensi assegnati”.

Nella stessa prospettiva si segnala la notevole utilità conseguita per effetto della adozione del *Protocollo Procedimentale in materia di Amministrazione di Sostegno* siglato il 25 maggio 2020 (prot. n.876) con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, che ha portato, tra le altre cose, anche alla costituzione di uno speciale Albo (di valenza biennale aggiornato alla data del 30 giugno 2024), formato su presentazione di apposita istanza dei professionisti interessati ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, che periodicamente svolgono appositi corsi di formazione coordinati dal Giudice Tutelare.

Successivamente (prot. n.664 del 12 ottobre 2022), nella stessa ottica, è stato costituito presso il Tribunale di Chieti uno sportello denominato *“Sportello ADS e Tutele”* i cui addetti si occupano, oltre che della ricezione degli atti non depositati telematicamente, di offrire informazioni, criteri orientativi e principi guida in favore della persona beneficiaria della misura di protezione, dell'amministratore di sostegno/tutore e degli operatori dei servizi socio-sanitari territoriali. Il servizio è svolto tutti i venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dagli Addetti UPP assegnati alla struttura, appositamente istituita, denominata *“Tutele, A.d.S. e Volontaria giurisdizione non contenziosa”*. In tal modo si è reso possibile offrire un servizio gratuito ai cittadini di prima informazione e deposito delle istanze nei procedimenti di volontaria giurisdizione, evitando il deposito in Cancelleria di un numero eccessivo di istanze e/o rendiconti manifestamente sprovvisti della documentazione necessaria a consentire l'emissione di un provvedimento decisorio da parte del Giudice tutelare e riducendo i tempi di attesa del

Obiettivo: A**Testo:**

provvedimento decisorio a fronte della necessità di richiedere plurime integrazioni documentali e/o precisazioni.

Con prot. n.631 del 14 marzo 2022 il Tribunale di Chieti ha stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti un protocollo per la trattazione dei procedimenti di separazione e divorzio a domanda congiunta in presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli. Il Tribunale di Chieti ha così recepito il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza n.21761 del 29 luglio 2021, successivamente codificato dal D.lgs. n.149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), mediante la predisposizione di un modello contenente accordi dei coniugi secondo i requisiti inderogabili di forma previsti dal codice civile e dalle leggi speciali per la validità del riconoscimento della proprietà esclusiva dei beni, mobili o immobili, della titolarità di altri diritti reali ovvero il trasferimento a favore di uno dei coniugi o dei figli al fine di trovare una soluzione definitiva alla crisi familiare. Il protocollo si è rivelato essere uno strumento utile per indirizzare l'autonomia negoziale delle parti, orientandole alla corretta predisposizione dell'accordo, nonché per favorire la più celere definizione del contenzioso familiare. Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, devono avvalersi del predetto modello, allegando la documentazione indicata nel protocollo.

Con intesa siglata il 16 giugno 2022 (prot. n.1500) il Tribunale di Chieti ha stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, l'I.N.P.S.- Direzione Regionale Abruzzo e l'INAIL – Direzione Regionale Abruzzo un protocollo per la gestione del servizio di accertamento peritale nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie *ex art.442 e ss. c.p.c.* e nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio *ex art.445 bis c.p.c.*; il protocollo prevede che le visite peritali INPS si svolgano presso i gabinetti medici dell'INAIL e le visite peritali INAIL si svolgano presso i gabinetti medici dell'INPS ovvero presso gli studi professionali dei CTU, purché situati a Chieti, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, con orario compreso tra le 14:00 e le 17:00, previa indicazione/prenotazione da parte del CTU che, in udienza, al momento del conferimento dell'incarico, indicherà l'orario di visita scegliendo tra i giorni prefissati di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. I consulenti di parte possono assistere alle operazioni peritali e presentare al CTU, verbalmente o per iscritto, osservazioni ed istanze. Il protocollo - primo di questo genere in Italia – ha avuto l'effetto di ottimizzare i tempi di accertamento peritale, nonché di facilitare la partecipazione dei CTP dell'INPS e dell'INAIL mediante l'accantonamento delle visite peritali attuato attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo gratuito dei gabinetti medici dell'INPS e dell'INAIL, evitando una impegnativa presenza dei CTU nominati dai Giudici del Lavoro in località spesso molto distanti ed in orari non compatibili con l'orario di servizio.

Con prot. n.1150 del 4 maggio 2023, il Tribunale di Chieti ha stipulato con l'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna di Pescara (U.D.E.P.E.) un protocollo d'intesa con il quale sono state disciplinate le modalità operative di gestione dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e di tutte le fasi ad essa connesse

Obiettivo: A**Testo:**

ammissibilità dell'istanza da parte del giudice e fissazione dell'udienza per la valutazione del programma di trattamento, ordinanza di ammissione da parte del giudice con indicazione della durata della MAP e contestuale fissazione dell'udienza di verifica, redazione della relazione finale da parte dell'U.D.E.P.E., provvedimento definitorio). La stipula del protocollo sta agevolando la applicazione più corretta, e soprattutto più omogenea, dell'istituto della messa alla prova con procedure condivise tra i due Uffici stipulanti, la cui sinergia è di fondamentale importanza nel perseguimento degli obiettivi, sottesi all'istituto di cui trattasi, di rieducazione del condannato e di prevenzione degli illeciti.

Più di recente, con disposizione dirigenziale prot. n.95 Int del 7 febbraio 2024, è stato disposto che gli atti relativi ai procedimenti in materia di Patrocinio a spese dello Stato siano condivisi in formato digitale nel cloud One Drive a cui i magistrati hanno accesso, distinti per ciascun giudice. Il fascicolo del gratuito patrocinio e delle difese d'ufficio in materia penale è formato digitalmente ed è condiviso per le attività relative alla liquidazione con il settore Spese di Giustizia. Il fascicolo del gratuito patrocinio e delle difese d'ufficio in materia civile è anch'esso formato digitalmente e non più in cartaceo, mediante acquisizione degli atti necessari da parte del settore Spese di Giustizia direttamente da SICID – SIECIC. Tale disposizione ha permesso di ovviare alla grave insufficienza di risorse materiali, rispondendo all'invito rivolto a tutti gli uffici del distretto dalla Corte di Appello di L'Aquila di contenere le spese per l'acquisto di toner per stampanti e fotoriproduttori, nonché quelle per l'acquisto di carta. Tale disposizione risponde, altresì, all'obiettivo della digitalizzazione del processo penale e delle attività ad esso connesse.

Infine con prot. n.238 Int. del 24 aprile 2024, il Tribunale ha stipulato con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti un protocollo d'intesa con il quale è stato reso telematico il flusso degli atti e dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria soggetti a registrazione. Il Tribunale di Chieti invia all'indirizzo PEC dell'Agenzia delle Entrate gli atti per la registrazione e l'Agenzia delle Entrate, a conferma dell'avvenuto espletamento dei propri adempimenti, invia all'Autorità giudiziaria, con cadenza settimanale, l'elenco degli atti registrati o prenotati a ruolo e le relative note di registrazione/prenotazione a ruolo; attualmente la trasmissione viene effettuata avvalendosi di un foglio *excel* la cui struttura è stata preventivamente concordata dai due Uffici, contenente l'elenco degli atti da sottoporre a registrazione opportunamente dettagliati a seconda della tipologia di atto. L'invio telematico degli atti da sottoporre a registrazione, che prima avveniva mediante trasmissione di copia conforme cartacea per il tramite degli ausiliari del Tribunale, i quali si recavano fisicamente presso la sede territoriale della Agenzia delle Entrate, ha consentito di contenere significativamente il consumo di risorse, umane e materiali, da parte di entrambe le Amministrazioni, consentendo una migliore gestione dei flussi nonché dell'archivio e dello scarto. Tra le ulteriori convenzioni ripassate si segnalano:

a) la CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI CHIETI E LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA per la gestione dei depositi rinvenienti dalle procedure esecutive individuali e concorsuali in data 15 settembre 2022;

Obiettivo: A**Testo:**

- b) la CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE in data 18 ottobre 2022;
- c) la CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" - CENTRO LINGUISTICO DI ATENE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE in data 22 marzo 2024; e
- d) la CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" PER LA REALIZZAZIONE IN COMUNE DI ATTIVITÀ PER LE CELEBRAZIONI DI GIACOMO MATTEOTTI NEL CENTENARIO DELLA NASCITA (prot. n.1684 del 18 giugno 2024).

In ordine ai dati statistici – di cui si allegano i quadri – si osserva, per il **settore civile**, quanto segue:

1. L'abbattimento (-31%/-34%) delle pendenze complessive della Sezione civile

Si ritiene opportuno evidenziare – innanzitutto e per le ragioni già indicate in premessa – gli eccellenti risultati raggiunti dalla Sezione civile nell'ultimo sessennio, a conferma sia della "bontà" degli obiettivi di qualità e di quantità sino ad ora fissati e perseguiti dall'Ufficio (come da precedenti Programmi di Gestione), sia della efficienza manifestata sul campo dalle misure organizzative e dalle prassi "virtuose" elaborate e predisposte per conseguirli. Al riguardo, si richiamano i dati statistici che lo scrivente ha fatto acquisire dalla Cancelleria civile, relativamente alle pendenze iniziali, alle definizioni, alle pendenze finali degli affari, nel settore civile del Tribunale (Sede centrale e Sezione Distaccata di Ortona), nel **periodo 1.7.18/30.6.24**. Di seguito si offre una tabella sinottica riassuntiva - corredata anche dei dati (ultime due colonne) relativi al risultato assoluto ed a quello percentuale – che sintetizza la costante riduzione delle pendenze nei tre periodi oggetto di rilevazione:

- dal 1° 7.2018 al 1° 7.2022;
- dal 30.6.2023 al 30.6.2024;
- dal 1° 7.2018 al 30.6.2024

Pendenze iniziali al 01/07/2018

Pendenze iniziali all'1.7.2022

Pendenze al 30.6.24

Differenza in % 2023/2024

Differenza in % 2018/2023

a Lavoro

270

236

215

-8,90%

-20%

Documento Organizzativo Generale Ufficio: Tribunale di Chieti

Obiettivo: A

Testo:	b Previdenza e assistenza
	474
	309
	263
	-14,89%
	-45%
	c fallimentare e altre procedure concorsuali
	282
	269
	295
	9,67%
	5%
	d esecuzioni immobiliari
	787
	431
	361
	-16,24%
	-54%
	c esecuzioni mobiliari
	423
	321
	345
	7,48%
	-18%
	f Famiglia stato e capacità delle persone
	156
	226
	222
	-1,77%
	42%
	g VG non in materia di famiglia e persone
	128
	13
	28
	115,38%
	-78%
	i Contenzioso civile ordinario
	1522
	1069
	946
	-11,51%
	-38%
	ii Impresa
	0
	0
	0
	0%
	ip Immigrazione e Protezione Internazionale
	0
	0
	0

Obiettivo: A

Testo:

0%

j Procedimenti speciali

138

121

152

26,52%

10%

k Decreti ingiuntivi

52

37

84

127,03%

62%

Totale

4232

3033

2911

-4,02%

-31%

Inoltre, la riduzione “reale” delle pendenze (nel sessennio 30.6.18 – 30.6.24) è addirittura superiore al dato finale **-31%** sopra indicato, posto che detto dato è fortemente alterato (verso il basso) dalla mancanza di qualsivoglia rilievo statistico “comparativo” sul piano “temporale” dell’unico incremento rilevante delle pendenze (+42%), registratosi (nel periodo) nella macromateria “*Famiglia stato e capacità delle persone*”: infatti, già nelle Istruzioni del C.S.M. per la compilazione del Format per il Programma di Gestione del 2024, è stato rilevato come “*l’introduzione delle nuove macromaterie “Impresa” e “Famiglia, stato e capacità delle persone” rende non del tutto confrontabili i dati statistici con quelli relativi agli anni precedenti*”.

Inoltre, come ribadito dalla circolare del Ministero della Giustizia del 18.4.2024, relativa all’aggiornamento al 31.12.23 dei dati statistici degli Uffici Giudiziari relativi agli obiettivi del PNRR, “*a seguito della introduzione – con la Riforma Cartabia - del rito unico per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia e al conseguente aggiornamento dei registri informatizzati, i relativi procedimenti sono stati inizialmente inseriti tutti indistintamente nel registro contenzioso civile ordinario (CC). Tuttavia, come comunicato agli Uffici Giudiziari con nota 17.1.24 della DGSIA, taluni codici oggetto, in considerazione della reale natura non contenziosa e dell’impatto sulla valutazione del DT pee l’obiettivo PNRR, con successiva modifica (in data 15.1.24) sono stati migrati dal registro CC al registro VG (affari di volontaria giurisdizione)*”.

Pertanto, escludendo dalla comparazione del periodo le macromaterie non comparabili con attendibilità statistica, risulta ancora più evidente lo straordinario abbattimento delle pendenze conseguito nel sessennio in oggetto, come da seguente tabella sinottica:

Obiettivo: A

Testo:

pendenze iniziali al 01/07/2018

Pendenze al 30/06/2024

Differenza in percentuale 2018/2024

a Lavoro

270

215

-20%

b Previdenza e assistenza

474

263

-45%

c fallimentare e altre procedure concorsuali

282

295

5%

d esecuzioni immobiliari

787

361

-54%

e esecuzioni mobiliari

423

345

-18%

f VG non in materia di famiglia e persone

128

28

-78%

g Contenzioso civile ordinario

1522

946

-38%

h Impresa

0

i Immigrazione e Protezione Internazionale

0

j Procedimenti speciali

138

152

10%

k Decreti ingiuntivi

52

84

62%

Obiettivo: A

Testo:	Totale
	4076
	2689
	-34%

alla fine del sessennio in oggetto – abbia provveduto all’abbattimento delle pendenze complessive degli affari civili contenziosi del **-34%** (escludendo, come detto, i dati statistici della macromateria “Famiglia stato e capacità delle persone”, non rilevanti sul piano del confronto comparativo).

2. riduzione progressiva delle pendenze civili di più antica iscrizione distinte per macroaree

I dati statistici di cui alla Tabella 2 dell’Ufficio Statistico del C.S.M. (“Pendenze al 30.6.24 distinte per anno di iscrizione”) confermano la persistente grande capacità dell’Ufficio di **smaltimento delle pendenze di più antica iscrizione**, in coerenza con gli obiettivi di priorità fissati nel vigente Programma di Gestione e in quelli precedenti, così come dal P.N.R.R. Di seguito, si riporta uno schema esplicativo dei dati della **Tabella 2 dell’Ufficio Statistico del C.S.M.** (“Pendenze al 30.6.24 distinte per anno di iscrizione”), con la indicazione delle **percentuali di riduzione** al 30.6.24 delle pendenze, rispetto a quelle al 30.6.23, con l’ulteriore precisazione per cui le annualità le cui colonne grafiche sono prive di indicazioni delle percentuali sono quelle prive di iscrizioni di cause ancora pendenti.

**Macroarea CSM
2023**

Documento Organizzativo Generale Ufficio: Tribunale di Chieti

Obiettivo: A

Testo:

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
ultradecennali

a Lavoro

-54%

-99%

-100%

b Previdenza e assistenza

-81%

-98%

-100%

c Fallimentare

-10%

-16%

-15%

-6%

-31%

-20%

-20%

-18%

-20%

-10%

d Esecuzioni immobiliari

22%

-29%

-51%

-35%

-46%

Documento Organizzativo Generale Ufficio: Tribunale di Chieti

Obiettivo: A

Testo:

-45%
-35%
-41%
-29%
-13%
e Esecuzioni mobiliari
-88%
-89%
-75%
-67%

fs Famiglia stato e capacità delle persone
-53%
-68%
-78%
-100%
-50%

g Volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone
-91%
-100%

i Contenzioso civile ordinario
6,34%
-56%
-67%
-90%
-56%
-100%
-100%
-50%
-100%
-67%

j Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare (esclusi decreti ingiuntivi)
-56%
-87%
-33%

Obiettivo: A**Testo:**

k Decreti ingiuntivi (in tutte le materie)

Totale (escluso il punto l)

-47%

-61%

-60%

-49%

-44%

-44%

-32%

-32%

-30%

-14%

Dunque, anche i dati statistici sopra esposti confermano – con evidenza - il persistente ed assai efficace impegno dell'Ufficio nello smaltimento delle pendenze di più antica iscrizione, non disgiunto dalla concomitante capacità di “aggressione” anche delle nuove iscrizioni.

I dati di cui alla tabella 2 (*“Pendenze al 30.6.24 distinte per anno di iscrizione”*) rivelano, inoltre, la mancanza (a detta data) di pendenze ultratriennali nei settori del lavoro, previdenza ed assistenza, nei quali pendono – oltre alle cause iscritte nel 1° semestre 2024 - soltanto procedimenti iscritti negli anni 2023 (n. 67 pendenze nel settore lavoro e n. 50 pendenze nel settore previdenza ed assistenza) e 2022 (n. 1 pendenza nel settore lavoro e n. 1 pendenza nel settore previdenza ed assistenza). Significativo è – tra l'altro - anche il dato della mancanza di pendenze di esecuzioni mobiliari iscritte *ante* 2020.

Si è registrata una apprezzabile riduzione anche delle pendenze ultradecennali (pari – complessivamente – a 48 procedimenti), rispetto alle corrispondenti pendenze al 30.6.23, come da tabella che segue:

pendenze ultradecennali del contenzioso civile ordinario = **-67%**

pendenze ultradecennali delle esecuzioni immobiliari = **-13%**

pendenze ultradecennali fallimentari = **-10%**

pendenze ultradecennali totali = **-14%**

Si precisa che **non esistono pendenze ultradecennali in settori diversi** da quelli di cui alla tabella che precede.

In particolare, i dati statistici in oggetto rivelano, tra l'altro:

- la pendenza – al 30.6.24 – di **solì 7 fascicoli iscritti fino al 2016** (dato rilevante ai fini del cd. *“Arretrato – obiettivo 2024”*);

- la pendenza – al 30.6.24 – di **313 fascicoli iscritti tra il 2017 ed il 2022** (cd.

Obiettivo: A

Testo: “**Arretrato 2022”- Obiettivo 2026**”); si tratta della pendenza più bassa del Distretto, dopo quella del Tribunale di Lanciano;

- la avvenuta **riduzione – al 30.6.24 – del -96,4% del cd. “arretrato 2019”** (ossia dei “fascicoli pendenti al 31.12.19 ed iscritti fino al 2016”), rispetto ad una riduzione su base nazionale del -89,4%;
- un **Clearance Rate al 1° semestre 2024 pari a 1,14**, rispetto ad un Clearance Rate su base nazionale del periodo pari a 1,07;
- un **Disposition Time al 1° semestre 2024 pari a 1,14**;
- una **riduzione del Disposition Time**, al 1° semestre 2024, del **-26,5%** rispetto al DT del 2019, a fronte di una riduzione su base nazionale del -21,2%.

3. la durata media totale di definizione degli affari

(confronto con il corrispondente dato al 30.6.23)

- Anche i dati in oggetto dimostrano – simmetricamente - una riduzione significativa della durata media dei “definiti totali”, nella gran parte delle macroaree di riferimento, come da schema riepilogativo che segue :

- Lavoro = **223 giorni (-16%)**
- Previdenza = **199 giorni (-5%** rispetto all’anno precedente)
- Esecuzioni immobiliari = **1306 giorni (-11%** rispetto all’anno precedente)
- Contenzioso civile ordinario = **510 giorni (-0,17%** rispetto all’anno precedente)
- Procedimenti a cognizione sommaria = **122 giorni (-3%** rispetto all’anno precedente)
- Famiglia, stato e capacità delle persone = **201 giorni (-6%** rispetto all’anno precedente)
- Fallimentare = **814 giorni (-37%** rispetto all’anno precedente)
- Decreti ingiuntivi = **10 giorni (-33%** rispetto all’anno precedente)
- Tali dati sono ulteriormente indicativi della costante ed elevata capacità di rendimento dell’Ufficio, se si tiene conto - per un verso - dell’aumento apprezzabile – rispetto all’anno precedente (ossia al periodo 1.7.22/30.7.23) – delle nuove iscrizioni nei settori del lavoro (+4%), della previdenza e assistenza (+1%) , fallimentare(+71%), delle esecuzioni mobiliari (+8%) e – per altro verso e più in generale – sia della già segnalata sopravvenuta e ormai risalente (da ottobre 2021) scoperta di organico dei magistrati addetti al settore civile, seguita – a febbraio 2023 – dalla soppressione tabellare del posto rimasto scoperto, sia della sopravvenuta scoperta (da gennaio 2024) del ruolo civile della Dott.ssa Genovese, sia gli esoneri parziali dal lavoro di alcuni dei Magistrati della sede centrale (in numero – come visto - rilevante rispetto alla pianta organica della Sezione), esoneri tradottisi nel simmetrico sovraccarico degli altri magistrati della sede centrale.

La rilevanza della capacità di smaltimento manifestata, nel periodo in oggetto, dalla Sezione Civile dell’Ufficio - come cristallizzata dai dati sopra evidenziati di **riduzione delle pendenze e dell’arretrato** - emerge in modo plastico anche dalla prospettiva del **parametro del cd. Clearance Rate (CR)** - definito anche come “**Indice di ricambio**” . Com’è noto, il Clearance Rate (CR) è una misura della capacità di smaltimento dell’Ufficio, *calcolata come rapporto tra i definiti e i sopravvenuti in un dato periodo: se superiore a 100 (all’unità), indica che l’Ufficio ha smaltito un numero di*

Obiettivo: A

Testo:

superiore a quello dei sopravvenuti, con conseguente diminuzione delle pendenze” .
Tale parametro si distingue da quello definito come **“indice di smaltimento”**, il quale è calcolato, invece, come *“il rapporto percentuale tra i definiti ed il carico dell’Ufficio (somma delle pendenze di inizio periodo e sopravvenuti nel periodo); può valere al massimo 100, indicando con questo che l’Ufficio è riuscito a far fronte a tutto il proprio carico di lavoro”* .

A. L’indice di ricambio della sezione

Nella specie, la notevole capacità di smaltimento della Sezione - sino ad ora illustrata, nella presente relazione, con i dati statistici di volta in volta richiamati - trova significativa conferma, anche dalla prospettiva di tali importanti parametri, nei dati (compendiati nella **tabella 6** delle statistiche del Consiglio Superiore della Magistratura per il Programma di Gestione 2025) relativi ai rapporti tra gli **“Indici di ricambio e di smaltimento dell’Ufficio nel periodo 1.7.23/30.6.24”**.

Nella specie, infatti, la **media totale dell’indice di ricambio** della Sezione è pari ad **1,01**, a fronte di un **indice di smaltimento totale medio** di **0,6**.

Inoltre, l’indice di ricambio è **superiore a 1** (e - in alcuni casi - **anche in misura rilevante**) nelle seguenti macroaree: esecuzioni immobiliari = **1,39**; contenzioso civile ordinario = **1,15**; previdenza ed assistenza = **1,09**; lavoro = **1,05**; famiglia, stato e capacità delle persone = **1,01**;

prossimo a 1 nelle seguenti macroaree: esecuzioni mobiliari (**0,98**); tutele, curatele, amministrazioni di sostegno (**0,97**); fallimentare (**0,92**); “volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone” (**0,89**); procedimenti a cognizione sommaria o cautelare (**0,88**).

I **decreti ingiuntivi** vengono emessi “in tempo reale” rispetto alla iscrizione delle domande monitorie, sicchè – di conseguenza – non vi è alcuna pendenza effettiva accumulata. Per le **tutele, curatele e amministrazioni di sostegno**, il dato relativo all’indice di smaltimento è “neutro” dal punto di vista della statistica qui rilevante, in quanto si tratta di dato legato in via esclusiva all’aumento delle iscrizioni di tali procedure, la cui durata è a sua volta legata esclusivamente – come è noto – ad eventi naturali relativi alla persona del beneficiario. Inoltre, secondo i parametri di rilevazione dell’arretrato ultratriennale previsti dal **“Progetto organizzativo Arretrato civile ultratriennale - Programma Strasburgo 2”** - dal calcolo dell’arretrato vanno esclusi **“gli affari concernenti le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno i cui soggetti interessati siano ancora in vita”**. Inoltre, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, **“per il Tribunale, sono considerati “arretrato” tutti i procedimenti pendenti da oltre tre anni di area SICID [...], con l’esclusione della materia del Giudice Tutelare [...]”** (cfr. la Circolare 12 novembre 2021 del Ministero della Giustizia – **“Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”**). L’indice di ricambio (inferiore, ancorché prossimo al valore 1) dei **procedimenti a cognizione sommaria o cautelare** va letto considerando la impennata della iscrizione dei procedimenti con il **nuovo “procedimento semplificato di cognizione”** (artt. 281 *decies* e seg. c.p.c.), per effetto della recente entrata in vigore della cd. **Riforma Cartabia**.

Clearance Rate (CR), qui in esame – emerge parimenti ed in modo significativo dall’

Obiettivo: A

Testo:

esame dei dati statistici al **1° semestre 2024** relativi ai “**Pendenti Cepej e arretrato al 30.6.24**” - elaborati dall’Ufficio Statistico del C.S.M., nel Report del 9.10.24 - forniti dal **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - per il “**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**”. Come è noto, ai fini della valutazione del raggiungimento degli obbiettivi del PNRR, la Commissione Europea ha richiesto che:

- le percentuali di riduzione dell’arretrato civile e del *disposition time* civile e penale fossero calcolate rispetto ai corrispondenti valori del 2019 (cd baseline);
- fossero adottati specifici criteri di calcolo degli aggregati di riferimento (Settore civile per il calcolo del *disposition time*, sono considerati solo i “procedimenti contenziosi” secondo la classificazione proposta dalla Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (Cepej) e recepita dalla Commissione Europea in sede di EU Justice Scoreboard (cd “*civil and commercial litigious case*”).

Movimento anno 2024 – I semestre” - delle “**Tabelle di ausilio per PNRR**”, relative ai “**Pendenti Cepej e Arretrato al 30.6.2024**”, l’**indice di ricambio del totale** dei procedimenti Cepej della Sezione è risultato pari – nel citato semestre - a **1,14** e ha raggiunto valori di **1,17** nel “**totale**” delle “**controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie**”, di **1,09** nel “**totale**” degli “**affari civili contenziosi**”, di **1,17** nel “**totale**” delle “**istanze di fallimento e ricorsi per liquidazione giudiziale**”.

Per quel che riguarda l’**INDICE DI SMALTIMENTO** dell’Ufficio nel periodo 1.7.23/30.6.24, premesso che quando tale indice “*più si avvicina all’unità, maggiore è la capacità di smaltimento*” dell’Ufficio, la Tabella n. 6 dell’Ufficio Statistico del CSM rivela come il valore di un tale indice si è **incrementato** (nel dodici mesi in valutazione e rispetto all’anno precedente) in diverse macroaree (**lavoro** = +6,35%; **previdenza** = +9,38%; **fallimentare** = +8,57%; **esecuzioni immobiliari** = +8,11%; **contenzioso civile ordinario** = +2,27%).

Inoltre, la misura di tale indice è positivamente apprezzabile nei settori **lavoro** (0,67%), **previdenza e assistenza** (0,64%), **esecuzioni mobiliari** (0,76), **famiglia, stato e capacità delle persone** (0,71), **volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone** (0,81), **procedimenti a cognizione sommaria o cautelari** (0,68), **decreti ingiuntivi** (0,92) e in relazione al “**totale**” degli affari (0,6%)

In relazione alle altre macroaree per le quali l’indice di smaltimento si colloca a maggiore distanza dalla unità (**fallimentare** = 0,38%; **esecuzioni immobiliari** = 0,4%) – esso va necessariamente interpretato tenendo conto sia (quanto ai fallimenti) della impennata delle nuove iscrizioni del periodo (+71%) , sia (per entrambi i settori) della natura peculiare dei relativi procedimenti e della ordinaria **durata “fisiologica”** delle relative pendenze (la quale peraltro, con riferimento alle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, dipende – come detto - da eventi naturali), caratteristiche che rendono l’indice statistico in oggetto (il quale, come sottolineato, esprime il numero di procedimenti definiti nel periodo nel corso dell’anno per ogni procedimento in carico nell’ufficio) poco significativo nei settori in parola.

Obiettivo: A

Testo:

Quanto appena sottolineato trova conferma nei dati statistici sulle pendenze al 30.6.24, che dimostrano come si sia conseguita una rilevante riduzione delle pendenze anche nei settori contenziosi, summenzionati, delle esecuzioni immobiliari **(-16%)** e del contenzioso civile **(-12%)**.

Per quel che riguarda l'indice di smaltimento nel **contenzioso civile ordinario** (0,45), il dato si spiega agevolmente tenendo conto, da un lato, della drastica riduzione delle pendenze di tali affari (già illustrata) sia nell'ultimo sessennio (-38%), sia al 30.6.24 rispetto al 30.6.23 (-12%) e, dall'altro, del fatto che dei 946 affari pendenti al 30.6.24, 931 sono stati iscritti tra il 2021 ed il 1° semestre 2024, sì da esigere anch'essi il tempo fisiologico per una loro definizione.

L'indice di smaltimento del "*contenzioso civile ordinario*" (0,45%) – peraltro come detto, aumentato del 2,27% rispetto all'anno precedente - va inoltre necessariamente interpretato tenendo conto del fatto (più volte evidenziato nella presente relazione, per la sua inevitabile incidenza "statistica" sulla gestione degli affari) che uno dei cinque ruoli di civile ordinario della Sezione centrale (da febbraio 2023) è stato definitivamente soppresso, e uno dei due ruoli civili della Sede Distaccata di Ortona (da gennaio 2024) è rimasto scoperto, con conseguente rilevante riduzione nel periodo delle risorse umane ad esso originariamente destinate.

contenzioso civile ordinario" **(-12%)**.

disposition time" della Sezione

cd. "disposition time" ("Durata prognostica").

Come è noto, tale indicatore costituisce la misura di durata utilizzata a livello europeo e fornisce una stima del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti (espresso **in giorni**), mettendo a confronto il numero dei pendenti alla fine del periodo di riferimento con il flusso dei definiti del periodo. Infatti, dal confronto del numero dei pendenti alla fine del periodo di riferimento con il flusso dei definiti del periodo, emerge la seguente stima del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti:

D.T. lavoro = **sei mesi circa**

D.T. previdenza = **5 mesi circa**

D.T. fallimentare = **19 mesi circa**

D.T. esecuzioni immobiliari = **18 mesi circa**

D.T. esecuzioni mobiliari = **4 mesi circa**

D.T. famiglia, stato e capacità delle persone = **5 mesi**

D.T. volontaria giurisdizione e camerali non di famiglia = **3 mesi circa**

D.T. contenzioso civile ordinario = **15 mesi circa**

D.T. procedimenti a cognizione sommaria o cautelare = **5 mesi circa**

D.T. Decreti ingiuntivi = **1 mese circa**

D.T. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno = **31 mesi circa**

D.T. totale = **6 mesi circa**

È dunque evidente la **straordinarietà dei dati** di cui sopra, i quali dimostrano come in tutti i settori del contenzioso, il *Disposition Time* è **inferiore** non soltanto **al triennio** ma – come visto – anche **al biennio** di durata e – in relazione a taluni settori – anche

Obiettivo: A

Testo: **all'anno** e addirittura (tanto in diverse macroaree, quanto nel “totale” degli affari) **al semestre**.

Va inoltre debitamente sottolineato – a conferma ulteriore della persistente “virtuosità” del rendimento della Sezione – che il **DT al 30.6.24** si è **ulteriormente e significativamente ridotto rispetto al DT al 30.6.23** sia in molteplici macroaree (lavoro = **-17,37%**; previdenza e assistenza = **-21,67%**; fallimentare = **-11,9%**; esecuzioni immobiliari = **-12,52%**; contenzioso civile ordinario = **-0,17%**), sia nel “totale” degli affari (**-16,96%**) .

dall'impennata delle iscrizioni registratosi nel periodo (+7,82%) e - quanto ai procedimenti a cognizione sommaria e a quelli nel settore della famiglia, dalla implementazione, derivante dalla c.d. Riforma Cartabia – del ricorso al nuovo rito semplificato di cognizione e alle procedure di cui al nuovo Titolo IV bis (Norme per persone, minorenni e famiglie) del Libro II del codice di procedura civile.

Il *trend* assai positivo del DT della Sezione trova espressa conferma anche in relazione al **Disposition Time** relativo al “movimento” dei **procedimenti Cepej di cui al Report “Pendenti Cepej e Arretrato al 30.6.24”** – già richiamato e allegato alla presente) – che certifica:

-) un DT del “*gran totale*” dei procedimenti CEPEJ pari – al 1° semestre 2024 – a **237 giorni** (rispetto al dato nazionale di 438 giorni);

-) una riduzione del **-26,5%** del D.T. dal 2019 al 1° semestre 2024 (rispetto al dato nazionale del -21,2%);

-) una ulteriore variazione semestrale (al 1° semestre 2024) del D.T. di **-6,2%** (rispetto al DT del semestre precedente) (rispetto ad una variazione nazionale del -3,3%).

In ordine ai dati statistici, per il **settore penale**, si osserva quanto segue:

L'ufficio ha principalmente inteso operare per la realizzazione dell'obiettivo della **ragionevole durata dei processi**, secondo le concordi previsioni dell'art.6 della CEDU, dell'art.111 della Costituzione Italiana e dell'art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è assolutamente prioritaria e centrale in tema di giustizia. In particolare l'Ufficio ha inteso perseguire (con gli ottimi risultati di cui allo schema che segue) lo specifico obiettivo di definizione rappresentato di tutto l'arretrato c.d. patologico (ultratriennale in ragione dei termini della Legge Pinto) che, con riferimento all'anno di iscrizione del procedimento, si riassume nello schema seguente (pendenze al 30 giugno 2024 – mod.2.19.2 del *Format*)

MATERIA

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

ultradecennali

GIP/GUP Noti

25

5

0

Documento Organizzativo Generale Ufficio: Tribunale di Chieti

Obiettivo: A

Testo:

1
0
2
0
0
Tribunale collegiale
8
5
6
0
0
0
0
0
Tribunale monocratico
240
58
17
6
2
2
0
0
Corte d'assise
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Appello G.d.P.
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Segnalando che, all'esito dell'ultima estrazione da *Consolle* eseguita il 2 gennaio 2025 (come da Tab.2b degli ALLEGATI) alla data del 31 dicembre 2024 le pendenze sono quelle riassunte nello schema seguente

Obiettivo: A

Testo:	MATERIA
	2021
	2020
	2019
	2018
	2017
	2016
	2015
	ultradecennali
	GIP/GUP Noti
	10
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	Tribunale collegiale
	6
	4
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	Tribunale monocratico
	159
	29
	9
	3
	0
	0
	0
	0
	Corte d'assise
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Obiettivo: A

Testo:

0

Appello G.d.P.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Va, peraltro, considerato che, in forza dell'art.420 quater c.p.p. nella nuova formulazione introdotta dall'art.23, lett. e), D.lgs. n.150/2022, si è proseguito nella eliminazione anche durante il decorso anno giudiziario 2023/2024 dei procedimenti contro imputati già dichiarati irreperibili e che allo stesso modo si è proceduto per i sospesi per irreperibilità del Settore dibattimento (ex art.89/2° D.lgs. n.150/2022), peraltro ammontanti a poche unità, di talché lo sforzo per la definizione dei procedimenti ancora pendenti dovrà essere sostenuto ora solo secondo le più complesse procedure ordinarie dibattimentali. Non si è ritenuto, invece, di dover indicare altri riferimenti (quali il numero degli imputati ovvero l'oggetto del procedimento) per la individuazione dell'arretrato patologico, posto che non vi è un numero di procedimenti cc.dd. pluri-imputati di rilievo tale da meritare una particolare attenzione; stesso a dirsi per la possibile indicazione di particolari materie (reati) sensibili, non ravvisandosi tra quelle pendenti in generale, anche e soprattutto per la realtà delinquenziale territoriale del circondario, l'emergenza di fenomeni criminali richiedenti attenzioni specifiche sul piano della urgenza di trattazione (salvo quanto sarà detto infra sub B. per la valorizzazione dei criteri di priorità).

Dall'esame dei dati statistici del C.S.M. (*Tab. 4 bis*), relativi all'ultimo quadriennio, si evince come il rendimento medio *pro-capite* dell'Ufficio (ovvero definiti con sentenza ovvero con altra modalità), sia stato, per il quadriennio complessivamente considerato, il seguente:

Materia

Media - Definiti con sentenza

Media - Definiti altra modalità

Media – Totale definiti

Gip/Gup Noti

150

308

1251

Dibattimento

316

21

337

di cui: Dibattimento

Collegiale

Obiettivo: A

Testo:

10

2

12

di cui: Dibattimento Monocratico

296

19

315

di cui: Appello del G.d.P.

10

0

10

Assise

10

0

10

mentre, per il solo anno (giudiziario) 2023/2024 (*cfr.* dati statistici del C.S.M. *Tab 4*), è stato il seguente:

Materia

Media - Definiti con sentenza

Media - Definiti altra modalità

Media – Totale definiti

Gip/Gup Noti

135

253

1441

Dibattimento

330

29

360

di cui: Dibattimento Collegiale

11

2

Obiettivo: A

Testo: **13**
di cui: Dibattimento Monocratico

309

27

336
di cui: Appello del G.d.P.
10

1

11

Assise

9

0

9

È poi evidente che i dati numerici sopra indicati sono riferiti alla produttività media dell'Ufficio (dunque, cumulando la eterogenea produttività nei diversi ruoli, non sempre omogenei) e, come tale, ha valore meramente indicativo rispetto al diverso aspetto degli standards di produttività – in specie nella definizione con sentenza – riferibili ai singoli Magistrati.

Risoluzione generale in tema di poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi di curatore fallimentare, perito, consulente, custode, amministratore giudiziario e ad altri ausiliari del giudice”,

Si ricordano: la creazione, l'aggiornamento periodico e la pubblicità, sul sito istituzionale del Tribunale, dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita (artt.179 *ter* e 179 *quater* disp. att. c.p.c.); la introduzione di verifiche sull'uso dei modelli ministeriali dei “rapporti riepilogativi” da parte dei professionisti delegati nelle esecuzioni immobiliari; la creazione e l'aggiornamento, sul sito istituzionale del Tribunale, dell'Albo informatico dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale; la creazione ed implementazione periodica della Cartella condivisa denominata “Check list degli Ausiliari Giudiziari”; l'introduzione di controlli periodici sul numero di incarichi e sulle liquidazioni dei compensi relativi agli Ausiliari Giudiziari; la creazione e conservazione – presso l'Ufficio di Segreteria del Tribunale - di un Registro delle nomine e dei compensi degli Ausiliari Giudiziari, a disposizione, per la consultazione, di tutti i Magistrati interessati; la condivisione periodica dei dati di cui sopra con i Magistrati dell'Ufficio.

Risoluzione del 12 ottobre 2016, cit.

Durata media complessiva dell'Ufficio nel periodo 1.7.23/30.6.24”).

Documento Organizzativo Generale Ufficio: Tribunale di Chieti

Obiettivo: A**Testo:**

Cfr. la Tabella 6 delle statistiche del Consiglio Superiore della Magistratura per il Programma di Gestione per il 2025, relative ai rapporti tra gli *“Indici di ricambio e di smaltimento dell’Ufficio nel periodo 1.7.23/30.6.24”*.
legenda” delle tabelle statistiche fornite dal C.S.M. per la redazione del Programma di Gestione per il 2025.
legenda” delle tabelle statistiche fornite dal C.S.M. per la redazione del Programma di Gestione per il 2025.

glossario dei termini statistici” allegato alla delibera 25 ottobre 2023 del C.S.M. sulla *“determinazione dei carichi esigibili”*.

Cfr., per la relativa esplicazione delle modalità di rilevazione del parametro in oggetto, la Tabella 3 dell’Ufficio Statistico del CSM.

Glossario dei termini statistici” allegato alla delibera del 6.11.24 sulla *“Determinazione dei carichi esigibili nazionali”*.

In particolare, 452 giorni.

Progetto organizzativo Arretrato civile ultratriennale - Programma Strasburgo 2” - dal calcolo dell’arretrato vanno esclusi *“gli affari concernenti le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno i cui soggetti interessati siano ancora in vita”*. Inoltre, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, *“per il Tribunale, sono considerati “arretrato” tutti i procedimenti pendenti da oltre tre anni di area SICID [...], con l’esclusione della materia del Giudice Tutelare [...]”* (cfr. la Circolare 12 novembre 2021 del Ministero della Giustizia – *“Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”*).

soggetti interessati siano ancora in vita”.

Cfr., ora, Delibera C.S.M. Plenum del 8 novembre 2023 di *“Determinazione degli standard di rendimento su base nazionale”*.

Obiettivo: B

Titolo Obiettivo: L'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo quadriennio, con l'indicazione delle scelte organizzative volte a realizzarli

Accolto: Sì

Testo: Richiamati i risultati illustrati al paragrafo precedente, per l'intero settore civile, quanto agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria, sul piano quantitativo, si segnalano:

1. Lo smaltimento prioritario delle cause in relazione al valore, alla tipologia ed all'oggetto

Secondo la Corte di Strasburgo, nella individuazione delle priorità di cui si discute assume rilievo anche il criterio della posta in gioco (*enjeu*), ovvero dell'importanza della controversia che richiede una diligenza particolare in considerazione delle ripercussioni che una lentezza eccessiva del processo può comportare, specie sul godimento di un diritto fondamentale.

In conformità ai dettami della normativa primaria, anche comunitaria, nonché delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'attuazione del Progetto PNRR più volte sopra richiamato, si propone quindi dare continuità a quanto perseguito dall'Ufficio, attraverso le direttive di cui ai Programmi di Gestione dell'ultimo quadriennio e, di conseguenza, di continuare ad individuare i seguenti, ulteriori, criteri "qualitativi" di priorità nella trattazione delle cause:

- cause di valore pari o superiore ad €. 100.000,00 ;
- cause di risarcimento del danno da morte ovvero da macrolesioni biologiche (solitamente già comprese nelle cause di cui al punto che precede);
- cause relative agli *status*;
- cause involgenti minori di età, ovvero altre fasce deboli (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, etc.);
- cause di successione, di divisione ereditaria e non ereditaria;
- cause incidenti sulle procedure fallimentari ovvero sulle procedure esecutive;
- procedure fallimentari e concorsuali;
- procedure esecutive.

2. Le "corsie preferenziali" per le cause del contenzioso ordinario da definire con priorità

È necessario che i Giudici continuino a riservare "corsie preferenziali" per la trattazione, per l'istruttoria e per la definizione delle cause da trattare con priorità. In quest'ambito, è necessario proseguire nella prassi, già introdotta, di fissare la fase decisoria in tempi che consentano la definizione in tempi ragionevoli delle cause "prioritarie".

Pertanto, e con particolare riferimento all'arretrato di più vecchia iscrizione del contenzioso civile ordinario, si deve perseguire nella direttiva per cui ciascun Giudice, al termine della istruttoria delle cause "più vecchie", fissi la fase decisoria entro un mese, entro tre mesi ed entro sei mesi dal predetto termine (di avvenuta chiusura della istruttoria), rispettivamente, per le cause ultradecennali, per le cause ultraquinquennali e per le cause ultratriennali, e che ciò si faccia anche a costo di differire la fase decisoria eventualmente già "calendarizzata" per le cause infratriennali.

Da quanto detto consegue che, al fine di una organizzazione dell' "agenda" del Giudice

Obiettivo: B**Testo:**

che – con precipuo riferimento al contenzioso ordinario – sia funzionale alla garanzia del rispetto dei criteri di priorità proposti, è necessario che il singolo Giudice – in sede di calendarizzazione del processo per le “nuove cause” (dunque, alla udienza per l’ammissione dei mezzi istruttori) - continui a fissare la udienza per la precisazione delle conclusioni o di discussione (sempre nel rispetto del termine - triennale ovvero biennale – previsto dal sistema, ma) lasciando libere delle udienze per la rimessione in decisione delle cause più vecchie che, nel futuro, dovessero divenire mature per la decisione.

3. Il monitoraggio periodico delle iscrizioni, delle pendenze e delle definizioni

Condizione imprescindibile affinché l’Ufficio Giudiziario possa garantire il rispetto di tali corsie preferenziali e – più in generale – il rispetto degli obiettivi e dei criteri di priorità fissati nel Programma di Gestione è – ovviamente – la costante conoscenza, “quantitativa” e “qualitativa”, dei “flussi” del contenzioso (iscrizioni, pendenze, definizioni). Soltanto tale costante conoscenza dei flussi e delle pendenze consente, infatti, sia al singolo Giudice, sia – in senso più ampio – all’Ufficio Giudiziario, di adottare strategie “consapevoli” ed efficaci per lo smaltimento dell’arretrato, secondo i criteri di priorità adottati.

Ciò vale - come espressamente già evidenziato con il decreto istitutivo delle prime tre articolazioni dell’Ufficio per il Processo nel Tribunale di Chieti - anche al fine di poter monitorare, da parte sia del Capo dell’Ufficio, sia del Presidente di Sezione, sia del Giudice Tutelare (nelle loro vesti di coordinatori delle rispettive articolazioni dell’Ufficio per il Processo, attualmente diviso in settore penale, civile-lavoro e giudice tutelare), il contributo che detto Ufficio, potrà dare nel perseguimento degli obiettivi (di cui esso è partecipe) di smaltimento dell’arretrato ultratriennale (oggi ancora di più in vista degli obiettivi stabiliti con il provvedimento programmatico licenziato il 31 dicembre 2021 (prot. n.2563, di cui sarà detto meglio *infra sub I.*) per il PNRR con previsione di specifici obiettivi anche per l’anno 2025 in linea e coerenza con il presente Programma di Gestione).

Lo strumento specifico al fine di cui si discute, già adottato dall’Ufficio nei precedenti Programmi di Gestione, è quello della rilevazione statistica periodica (a cadenza trimestrale ovvero semestrale), da parte del Presidente del Tribunale e del Presidente di Sezione (nell’esercizio, in sinergia e collaborazione, dei relativi doveri di vigilanza e di garanzia del rispetto delle direttive del Programma di Gestione), dei citati flussi di contenzioso, con riferimento sia all’Ufficio Giudiziario nel suo complesso, sia ai ruoli di ciascun Magistrato . Gli esiti di tali rilevazioni saranno quindi periodicamente diffusi tra i colleghi e discussi, ove necessario.

Luogo privilegiato per la discussione e l’approfondimento dei dati statistici in oggetto, nonché per la eventuale condivisione di correttivi, continuerà ad essere rappresentato, ovviamente, dalle riunioni sezionali di cui all’art.47 *quater* O.G. Inoltre, ciascun Giudice dovrà continuare a monitorare costantemente l’andamento del proprio ruolo (dei vari settori di contenzioso assegnatigli) – attraverso il sistema *Consolle* - in modo da avere una visione costantemente aggiornata dello stato del proprio ruolo e della compatibilità o meno dell’andamento della gestione del medesimo con gli obiettivi di smaltimento fissati dall’Ufficio.

Obiettivo: B

Testo:

4. Le misure proposte per la riduzione del numero e della durata di definizione delle pendenze delle procedure esecutive, soprattutto immobiliari.

Al fine di conseguire l'obiettivo in parola, nei precedenti Programmi di Gestione (anni 2019 - 2024) si è dato risalto alla misura organizzativa – oggetto di specifica variazione tabellare – rappresentata dalla istituzione di un nuovo Giudice dell'Esecuzione (in aggiunta a quello originariamente previsto nelle Tabelle per il triennio 2016/2019), con conseguente avvenuto riparto tra i due G.E., sin dal 1° ottobre 2019, delle pendenze e delle nuove iscrizioni del settore. Si tratta di misura che è risultata funzionale anche alla creazione nell'Ufficio di gruppi di lavoro specializzati, in conformità alle note direttive del Consiglio Superiore della Magistratura. La suddetta misura organizzativa è risultata, di fatto, inoperante per effetto del trasferimento al settore penale (in via provvisoria da 14 ottobre 2021 ed in via definitiva dal 21 dicembre 2021) di uno dei due Giudici (dott. Enrico COLAGRECO) contitolare di detto ruolo speciale; ciononostante è proseguito il *trend* positivo che ha consentito di “abbattere” in modo rilevante, anche per il precedente periodo valutato 1°.7.2023/30.6.2024, le pendenze delle procedure esecutive immobiliari (-16%), in linea con i risultati dell'ultimo sessennio (-54% dal 1°.7.2018 al 30.6.2024). La misura si è mostrata di notevole funzionalità - anche alla creazione nell'Ufficio di cc.dd gruppi di lavoro specializzati, in conformità alle note direttive del Consiglio Superiore della Magistratura - cionondimeno, per effetto della ridetta necessità di rivedere l'assetto tabellare *post-Cartabia*, spostando un giudice dalla Sezione civile al Settore penale, anche allo stato dei dati statistici in commento (merito dell'ottimo rendimento assicurato dal collega Francesco TURCO, titolare del doppio ruolo unificato), è stata definitivamente ripensata, come già annunciato con il precedente P.d.G., apparendo sufficiente la previsione di un solo G.E. immobiliare, che, numeri alla mano, appare scelta corretta.

Per il resto appare opportuno, proprio alla luce dei risultanti conseguiti, continuare a conformare la organizzazione e gestione del ruolo delle esecuzioni immobiliari a quanto previsto dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 11 ottobre 2017 in materia di “Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari – Linee Guida” (salva l'adozione di ulteriori accorgimenti in applicazione dell'“aggiornamento” recentissimamente deliberato dal C.S.M. il 7.12.21), che ha istituito l'“Osservatorio per l'efficienza delle procedure esecutive e l'attuazione delle buone prassi”. È dunque necessario che la gestione del ruolo delle espropriazioni immobiliari continui (in conformità a quanto già stabilito nel Programma di Gestione per l'anno 2019 e ribadito per gli anni successivi) nel rispetto delle linee guida in questione dettate in tema di: - liquidazione del bene ad un giusto prezzo; - gestione telematica del ruolo e controllo dei dati; - immediatezza ed effettività del controllo della documentazione *ex art.567*, comma 2, c.p.c.: soluzioni operative; - fissazione celere dell'udienza *ex art.569 c.p.c.*; - nomina contestuale del perito e del custode al momento della fissazione dell'udienza *ex art.569 c.p.c.*; - giuramento dello stimatore e accettazione dell'incarico da parte del custode; - stima standardizzata e rispetto dei tempi di deposito della relazione peritale; - definizione puntuale dei compiti del perito e del custode; - rotazione degli ausiliari; - redazione del verbale dell'udienza *ex art.569 c.p.c.*; - contenuto dell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita; - ordine di liberazione; - decreti di trasferimento; - fase del

Obiettivo: B**Testo:**

riparto; - progressiva eliminazione dei depositi giudiziari su libretti postali, in favore del ricorso ai conti correnti.

Infine, si dispone di dare continuità, come ulteriore strumento di utilità, nel settore di contenzioso in parola, per un aumento del numero delle definizioni e per una contrazione della durata delle stesse, alla prassi – introdotta in conformità al P.d.G. per l'anno 2019 – di esecuzione da parte del G.E. di un controllo costante del ruolo del rendimento (dal punto di vista sia “temporale”, che qualitativo) dei Delegati nelle singole procedure (al fine di essere in grado di intercettare in tempi rapidi eventuali inefficienze, inerzie o ritardi del professionista) e di una annotazione nella cartella condivisa “Check list ausiliari giudiziari” (vedi *infra* – *sub* lett. b) e *sub* n.2) degli obiettivi di qualità), dei professionisti che meritino di essere segnalati per la particolare affidabilità e puntualità, provvedendo, per contro, a segnalare prontamente al Capo dell'Ufficio tutti casi che necessitano di una valutazione ai sensi dell'art.23 disp. att. c.p.p.

Per quel che riguarda le esecuzioni mobiliari, va coltivata la scelta organizzativa (adottata dai precedenti Programmi di Gestione) di renderle oggetto di un “ruolo aggiuntivo” assegnato ad un Giudice Togato, così garantendo la relativa specializzazione: si è infatti già sottolineato come la misura organizzativa in oggetto ha consentito di “abbattere”, nell'ultimo sessennio in modo notevole (-18%) le pendenze delle procedure esecutive mobiliari giungendo ad avere un ruolo che non ha più procedure ultradecennali e solo due (una iscritta nel 2021 ed una nel 2020) ultratriennali; si tratta, in ogni caso, di un ruolo di alta specializzazione che impone, soprattutto tenendo conto delle sopravvenienze annuali prossime o superiori alle mille iscrizioni (n.1103 dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 nonostante una flessione rispetto alle 1442 registrate nel corrispondente periodo annuale precedente), di mantenere l'attuale assetto tabellare (titolarità e gestione in capo al dott. Francesco GRASSI), vieppiù considerando che l'attuale impiego dei Giudici Onorari per i ruoli monocratici civili della Sezione distaccata di Ortona è destinato a cessare entro l'inizio del prossimo periodo feriale durante il quale (29 agosto 2025) si avrà il rientro in servizio della dott.ssa Diana GENOVESE ; tale capacità di smaltimento dell'ufficio è tale che la pendenza alla data del 30 giugno 2023 era già contenuta nel numero di 321 procedimenti e si è assestata al valore lievemente superiore di **n.345** alla data del 30 giugno 2024, confermando la previsione – illustrata nel precedente P.d.G. 2025 – che, all'eccezionale aumento delle iscrizioni sarebbe seguito un corrispondente aumento delle definizioni (**n.1080** dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024).

5. Le misure proposte per la riduzione del numero e della durata di definizione delle pendenze delle procedure concorsuali

Al fine conseguire l'obiettivo in parola, si sottolinea l'intervenuta attuazione (a far data da ottobre 2019), la piena “messa a regime” (nel corso del quadriennio precedente) e la grande efficacia (ad oggi dimostrata dai dati statistici prima richiamati) della principale misura organizzativa condivisa dall'Ufficio in occasione della discussione ed elaborazione del Programma di Gestione per l'anno 2019, ossia la istituzione, da ottobre 2019, di un **2° Giudice Delegato** e di un **2° Collegio Fallimentare** (in aggiunta al Giudice Delegato ed al Collegio Fallimentare originariamente previsti nelle Tabelle

Obiettivo: B**Testo:**

quinquennio 2020-2024 approvate dal C.S.M. nella seduta di Plenum del 11 maggio 2022), con conseguente riparto, tra i due nuovi “gruppi di lavoro”, sin dal 1° ottobre 2019, delle nuove iscrizioni e, dal 2 gennaio 2020, di tutte le pendenze del settore. Si tratta, peraltro, di misura che, dopo essere “entrata a regime”, è risultata pienamente funzionale all’incremento della capacità di smaltimento degli affari nel settore delle procedure concorsuali e continua ad esserlo, come già evidenziato nella presente relazione.

Si tratta, anche al riguardo di misura da coltivare, in quanto funzionale, oltre che all’aumento delle risorse per detto settore del contenzioso, anche alla creazione nell’Ufficio di gruppi di lavoro specializzati, in conformità alle note direttive del Consiglio Superiore della Magistratura.

Anche con riferimento al settore di contenzioso in parola (connotato – com’è noto – dalla assai frequente esigenza per il Tribunale di avvalersi di Ausiliari giudiziari), si propone di continuare il controllo periodico, da parte sia del singolo G.D., sia del Collegio competente, del rendimento (dal punto di vista sia “temporale”, che qualitativo) degli Ausiliari Giudiziari delegati nelle singole procedure, al fine di essere in grado di intercettare in tempi rapidi eventuali inefficienze, inerzie o ritardi del professionista, contestualmente annotando nella cartella condivisa “Check list ausiliari giudiziari” dei professionisti che meritino di essere segnalati per la particolare affidabilità e puntualità, ovvero per la inadeguatezza.

Per il resto, si rinvia alle ulteriori misure già indicate nei Programmi di Gestione dell’ultimo quinquennio .

6. Le misure proposte per la riduzione del numero e della durata di definizione delle pendenze nel contenzioso “separazione e divorzi” e nella volontaria giurisdizione collegiale in materia di famiglia

Al fine di cui sopra e con riferimento, innanzitutto, al settore della volontaria giurisdizione in materia di famiglia, si segnala la indubbia utilità della misura organizzativa, perseguita anche finalità conciliative e di riduzione del carico della udienza camerale collegiale, già approvata nei Programmi di Gestione dell’ultimo triennio e pienamente attuata nel Tribunale , rappresentata dalla possibilità di fissare la prima udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, in composizione monocratica (e non più innanzi al Collegio), per i giudizi collegiali aventi ad oggetto la regolamentazione della “responsabilità genitoriale” dei figli nati fuori dal matrimonio , nonché – più in generale – per tutte le richieste di modifica (ora *ex art.473-bis.47* e sgg. c.p.c.) . Del resto, anche prima riforma operata dal D.lgs. n.149/2002, era prassi del Tribunale di Chieti delegare uno o più componenti del Collegio giudicante per lo svolgimento di attività di istruzione (come l’audizione di minori) allo scopo di rendere, in ogni caso, più snella l’acquisizione della prova (specie di quella dichiarativa e, per il caso di minori, sicuramente meno traumatica l’audizione per i giovanissimi soggetti coinvolti - che si pone attualmente in termini di necessità, alla luce delle più recenti decisioni della CEDU in materia, per gli infraquattordicenni, nonché della nuova disciplina introdotta dall’art.3, comma 33°, D.lgs. n.149/2022, c.d. Riforma Cartabia, per l’ascolto del minore).

Per quel che riguarda, invece, il contenzioso ordinario in materia di separazioni e

Obiettivo: B**Testo:**

divorzi, si sottolinea la utilità (già condivisa nel precedente Programma di Gestione e già portata in attuazione come prassi dell'Ufficio), di "istituzionalizzare" l'invito del Giudice alle parti – all'esito della prima udienza di comparizione - di formulare, ciascuno, una proposta transattiva, e di fare ciò o nel termine ad hoc che all'uopo il Giudice potrebbe assegnare a detta udienza, ovvero con la 1° memoria *ex art.183 c.p.c.* L'eventuale rifiuto di una parte ad una proposta transattiva (della controparte, ovvero dello stesso Giudice), rifiuto che – all'esito "contenzioso" del processo – dovesse risultare al Tribunale pretestuoso, ingiustificato ovvero ostruzionistico – non potrebbe che essere sanzionato in sede di disciplina delle spese di lite e – ricorrendone i presupposti – anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.

Tali misure organizzative, che continueranno ad essere adottate dai Giudici delegati alla trattazione anche dopo la riforma introdotta per la materia della separazione/divorzi dal citato D.lgs. n.149/2022 (con la eliminazione della udienza presidenziale di comparizione dei coniugi e la conseguente necessità di pervenire all'adozione di protocolli d'intesa per rendere quanto più uniforme la gestione dei procedimenti dinanzi ai diversi giudici istruttori), hanno certamente contribuito alla riduzione (nel periodo dal 1°7.23 al 30.6.24) delle pendenze del settore "*famiglia, stato e capacità delle persone*" (passate da 226 a 222), dove non si registrano, in ogni caso, pendenze ultradecennali e solo nove ultratriennali.

Misura organizzativa già attuata e da coltivare, perché rivelatasi utile al fine in oggetto, attiene alla informatizzazione della udienza collegiale ed alla condivisione informatica tra i componenti del Collegio del fascicolo informatico : la fornitura di PC portatili eseguita in data 9 gennaio 2020 (alla quale sono seguite, più di recente, le forniture di PC portatili per lo *smart-working* e per i nuovi Addetti-UPP e la sostituzione dei vecchi PC portatili per quasi tutti i Giudici togati ed onorari) ha consentito di dare piena attuazione alla misura in relazione a tutte le aule di udienza (che sono predisposte per l'allaccio rapido delle postazioni mobili, mediante *dock-station*, con ulteriori accessori quali monitor, mouse e tastiera supplementari).

Altre misure organizzative già utilmente sperimentate e da implementare sono rappresentate dalla possibilità di delegare, per le cause in trattazione collegiale, la fissazione di parametri minimi (€.200,00 per figlio) per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori da parte del genitore non collocatario in ambito di omologa di separazioni consensuali e di sentenze per divorzi congiunti.

7. Le misure organizzative per la riduzione del numero e della durata di definizione delle pendenze della volontaria giurisdizione monocratica

Nel corso del periodo in oggetto (1.7.23/30.6.24), la ulteriore misura organizzativa adottata dall'Ufficio (a far data dal 1° ottobre 2019) - rappresentata dalla gestione unitaria (con assegnazione ad un solo Giudice e concentrazione di tutte le attività presso la Sede centrale di Chieti) dei ruoli ancora separati (della Sede centrale e della Sezione distaccata di Ortona) della volontaria giurisdizione "monocratica" ha continuato a rivelarsi misura organizzativa efficiente, tanto in una ottica di ulteriore specializzazione dei ruoli, quanto dalla prospettiva della implementazione della capacità della Sezione di definizione di tali tipologie di affari.

Nella stessa prospettiva si segnala la notevole utilità conseguita per effetto della

Obiettivo: B**Testo:**

adozione del *Protocollo Procedimentale in materia di Amministrazione di Sostegno* siglato il 25 maggio 2020 (prot. n.876) con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, alla cui applicazione appare opportuno dare ulteriore corso anche per l'anno 2023, che ha portato, tra le altre cose, anche alla costituzione di uno speciale Albo (di valenza biennale aggiornato alla data del 30 giugno 2024), formato su presentazione di apposita istanza dei professionisti interessati ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, che periodicamente svolgono appositi corsi di formazione coordinati dal Giudice Tutelare.

Quanto agli obiettivi di qualità, per il settore civile, si segnala quanto segue:

a) Innalzamento della qualità della risposta giudiziaria nel contenzioso di natura tecnica: il “controllo di qualità” sull’operato degli Ausiliari Giudiziari

Una quota rilevante del **contenzioso ordinario** ha – come è noto – natura **“tecnica”**, la cui soluzione passa – di conseguenza - attraverso gli esiti degli accertamenti tecnici operati dall'Ausiliario Giudiziario.

È parimenti noto il rilievo dell'operato di altre tipologie di **“Ausiliari Giudiziari”** in senso lato (curatori, custodi, delegati, etc.) nel settore dei **fallimenti, delle altre procedure concorsuali e delle esecuzioni**, sia in termini di qualità che di tempestività della risposta giudiziaria.

È dunque necessario **continuare ad implementare** quel modello organizzativo(cd. **“Check list degli ausiliari giudiziari”**) - già introdotto a far data dall'anno 2019 (in attuazione delle relative previsioni di cui al P.d.G. 2019) - che consente ai Giudici della Sezione di **“dialogare”** costantemente tra di loro – in forma riservata – in ordine al **“rendimento” degli Ausiliari Giudiziari** di volta in volta nominati nei procedimenti da loro trattati, in modo che la identità degli Ausiliari più affidabili, ovvero particolarmente preparati in talune materie specifiche, continui ad entrare nel patrimonio conoscitivo dell'Ufficio, così consentendo il rispetto di una rotazione anche **“qualitativa”** degli incarichi, fondamentale per le indagini tecniche più complesse .

b) La vigilanza sugli Ausiliari Giudiziari, il controllo diffuso sul principio di rotazione e la elaborazione di prassi condivise nella liquidazione dei compensi
Il Consiglio Superiore della Magistratura, con la Risoluzione del 12 ottobre 2016 , ha sollecitato i Dirigenti degli Uffici, i Presidenti di Sezione ovvero i Coordinatori delle varie unità organizzative o gruppi di lavoro, a porre particolare attenzione **“sia al tema della equa distribuzione degli incarichi [...], sia a quello, ad esso correlato, della trasparenza nella assegnazione degli stessi, nella generale cornice dell'efficienza generale del sistema giudiziario e del controllo diffuso sull'esercizio della giurisdizione”**, nel contempo sollecitandoli **“ad estendere il raggio di azione e l'attenzione a tutti gli incarichi affidati agli ausiliari del giudice (ad es. curatore fallimentare, perito, consulente, custode, amministratore giudiziario, professionista delegato in sede di procedimento di espropriazione immobiliare, ecc)”**.

Questo Ufficio Giudiziario, in conformità alle summenzionate direttive consiliari ed ai principi codificati dalla normativa di riferimento, sin dall'anno 2019 ha provveduto alla adozione di una serie di misure organizzative, già previste sin dal Programma di Gestione per l'anno 2019 (ribadite nei Programmi predisposti per gli anni successivi), ovvero elaborate e condivise successivamente dall'Ufficio (anche nell'ambito delle

Obiettivo: B**Testo:**

riunioni sezionali *ex art.47 quater O.G.*), che si muovono nella citata direzione , tra cui – per quanto d’interesse - quelle relative, per un verso, alla introduzione di controlli periodici sul numero di incarichi e sulle liquidazioni dei compensi relativi agli Ausiliari Giudiziari (Prot. n. 207/18; Prot. 201/18; Prot. n. 4/19; Prot. n. 29/19; Prot. n. 226/19), per altro verso, alla creazione e conservazione – presso l’Ufficio di Segreteria del Tribunale - di un Registro delle nomine e dei compensi degli Ausiliari Giudiziari (Prot. n.267/18; Prot. n.231/19), infine, alla condivisione periodica dei dati di cui sopra con i Magistrati dell’Ufficio (Prot. n.207/18; Prot. n.178/18; Prot. n.230/19). Nella stessa ottica si è pervenuti con gli Ordini ed i Collegi Professionali Tecnici (Geometri e Geometri Laureati, Architetti PPC, Ingegneri, Periti Industriali e Periti Industriale Laureati, Agronomi e Forestali) della Provincia di Chieti alla redazione di un nuovo Protocollo di Intesa, siglato il 18 gennaio 2021 (prot. n.95) da valere per tutte le ipotesi di liquidazione del compenso spettante agli esperti stimatori nelle procedure esecutive e concorsuali.

Infatti, come sottolineato dal Consiglio Superiore della Magistratura , “la disponibilità di elenchi aggiornati [...] costituisce un primo strumento per consentire l’esercizio avvertito e costante della vigilanza da parte dei capi degli uffici giudiziari e dei presidenti di sezione, che assicuri loro la conoscenza all’attualità degli incarichi affidati e dei compensi assegnati”.

Appare, dunque, opportuno dare continuità a tali misure organizzative, nella consapevolezza, altresì, che il monitoraggio dei dati statistici relativi alle nomine ed ai compensi liquidati agli “Ausiliari Giudiziari” nelle varie procedure è dettata – oltre che dalle esigenze di verifica sopra richiamate – anche dalla considerazione del fatto che il criterio della rotazione ha – per definizione – natura “relativa” rispetto sia allo spazio temporale di volta in volta preso a riferimento (per cui una consapevole e corretta applicazione di esso, da parte dei Magistrati, presuppone necessariamente un ampliamento della finestra temporale di verifica del numero degli incarichi assegnati dall’Ufficio Giudiziario), sia all’ammontare dei compensi liquidati (dovendosi necessariamente intendersi insito nel principio della rotazione quello, connesso, della equa distribuzione dei compensi liquidati dall’Ufficio Giudiziario), anche in ragione del fatto che, per l’utilità che il dovere di rispetto del principio della equa distribuzione degli incarichi, comporta, è opportuno che i dati siano conoscibili non soltanto dal Presidente del Tribunale, a cui spetta normativamente la vigilanza e il potere di controllo ed intervento, ma anche di tutti i Magistrati interessati, specie riguardo la posizione dei Presidenti di Sezione ovvero dei Coordinatori dei gruppi di lavoro e dei settori di materie omogenee, tenuti rispettare la regola della rotazione ed a segnalare al Capo dell’Ufficio ogni sua violazione .

Quanto detto varrà, anche per il quadriennio 2026/2029 (come per gli anni precedenti), soprattutto per gli “Ausiliari Giudiziari” delle procedure concorsuali, posto che, dal 1° ottobre 2019 e dal 1° gennaio 2020, sono stati istituiti un secondo Giudice Delegato ed un secondo Collegio Fallimentare: da ciò deriva la persistenza della necessità – da un lato e per i due Magistrati delegati al settore delle procedure concorsuali – di essere posti nella condizione sia di poter rispettare (con la conoscenza del numero degli incarichi assegnati e dei compensi liquidati nel settore) il prima richiamato principio

Obiettivo: B**Testo:**

generale della “equa distribuzione degli incarichi”, sia di acquisire contezza dei criteri in uso al Tribunale in tema di liquidazione dei compensi, - dall’altro e per i due collegi fallimentari - di attuare un confronto proficuo ed una condivisione “allargata” delle prassi da seguire in materia.

c) La garanzia della uniformità “condivisa” delle prassi giurisprudenziali dell’Ufficio nella definizione del cd. “contenzioso seriale”: banca dati della giurisprudenza abruzzese e riunioni sezionali

Ulteriore obiettivo dell’Ufficio, già attuato e da continuare a perseguire, è costituito – ad avviso dello scrivente – dalla garanzia della **uniformità condivisa** delle prassi giurisprudenziali dell’Ufficio nel cd. “**contenzioso seriale**”.

Infatti, tale uniformità condivisa degli orientamenti giurisprudenziali all’interno della Sezione sulle questioni “seriali” costituenti l’oggetto di alcune **macroaree del contenzioso** si traduce in **prevedibilità delle decisioni** del Tribunale, prevedibilità la quale, a sua volta, costituisce il presupposto indispensabile per la **prevenibilità del contenzioso** e per l’approdo a definizioni stragiudiziali delle controversie, in una ottica deflattiva.

Uno strumento fondamentale di garanzia del proficuo perseguimento, da parte dell’Ufficio Giudiziario, dell’obiettivo in parola è costituito dalla intervenuta adesione dell’Ufficio al **progetto della BANCA DATI DELLA GIURISPRUDENZA ABRUZZESE** (vd. *infra*), del quale il dott. Gianluca FALCO, Presidente della Sezione Unica Civile del Tribunale di Chieti è ideatore e responsabile per l’intero Distretto.

Nel contempo, il perseguimento anche per l’anno 2024 – attraverso le **riunioni sezionali** bimestrali di cui all’art.47 *quater* O.G., eseguite **anche in forma condivisa** con altri Uffici Giudiziari – del **confronto costante** dei Magistrati della Sezione su detto contenzioso seriale, sarà funzionale, altresì, ad un continuo approfondimento delle questioni ad esso sottese, utile anche ai fini di un eventuale ripensamento del diritto vivente in materia.

d) La implementazione delle strutture “Ufficio per il Processo”

Ulteriore obiettivo di questo Ufficio Giudiziario consiste necessariamente – soprattutto alla luce della recente introduzione legislativa della nuova figura dei funzionari giudiziari “**addetti all’Ufficio per il Processo**” - nella continuazione nel percorso proficuamente avviato di formazione professionale e di implementazione dell’“Ufficio per il processo”, già istituito (Prot. n.1765 del 30 settembre 2019) presso questo Ufficio Giudiziario in n.3 distinte strutture aumentate a cinque (con una nuova struttura dedicata alla volontaria giurisdizione ed un’altra c.d. *trasversale* – così come definita e prevista nelle Circolari DOG a partire da quella n.228522.U del 3 novembre 2021 – di supporto-assistenza-monitoraggio-verifica dell’attività di tutte le altre) secondo quanto disposto con il provvedimento programmatico predisposto in data 31 dicembre 2021 ai sensi dell’art.12 D.L. n.80/2021, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021, n.113.

e) Il monitoraggio periodico delle impugnazioni avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Chieti come strumento di rilevazione di eventuali “criticità” nella risposta giudiziaria

Ulteriore misura organizzativa, già introdotta nel corso del 2019, rivelatasi funzionale

Obiettivo: B**Testo:**

alla garanzia della “qualità” della risposta giudiziaria di questo Ufficio Giudiziario, è rappresentata dalla intervenuta “istituzionalizzazione” (con l’ausilio delle Cancellerie – Ufficio Sentenze) di un controllo periodico del numero e della macro-area relativa degli appelli avverso i provvedimenti emessi dai singoli Giudici della Sezione del Tribunale.

Tale monitoraggio, da un lato, ha introdotto criteri qualitativi di apprezzamento della produttività del singolo Magistrato (in coerenza con le previsioni dell’Ordinamento Giudiziario in tema di valutazioni di professionalità) e della intera Sezione, dall’altro, potrà rivelarsi utile a far emergere (attraverso la eventuale intercettazione di “eccessi” di impugnazioni in un dato settore del contenzioso) delle potenziali criticità in alcune aree del contenzioso (come ad esempio, la presenza di orientamenti difformi, ovvero di settori sottodimensionati rispetto ai flussi ed alle pendenze del contenzioso); il tutto, ancora una volta, nell’ottica di una salvaguardia dell’obiettivo della qualità della risposta giudiziaria.

Allo stato, la cartella informatica contenente le periodiche annotazioni delle impugnazioni in oggetto è visibile soltanto al Presidente del Tribunale ed al Presidente della Sezione Civile (ciò in quanto si è reputato utile “sperimentare” le utilità della misura e la possibilità per la Cancelleria di implementarla con regolarità ed esattezza dei relativi dati).

L’assenza di strumenti di efficace controllo delle sorti delle impugnazioni proposte impone, tuttavia, di continuare nella gestione sperimentale negli stessi termini adottati per il triennio 2019-2021.

f) Il consolidamento della partecipazione del Tribunale di Chieti alla implementazione della “BANCA DATI DELLA GIURISPRUDENZA DISTRETTUALE” (www.giurisprudenzaabruzzo.it)

Ulteriore strumento utile in una ottica di deflazione del contenzioso, è rappresentato dalla continuazione della proficua partecipazione del Tribunale di Chieti al progetto della “BANCA DATI DELLA GIURISPRUDENZA DISTRETTUALE” .

La Banca Dati della Giurisprudenza Abruzzese costituisce un “progetto pilota” innovativo, unico a livello nazionale, elaborato nel 2017 nell’ambito dell’Ufficio per l’Innovazione (cd. U.D.I.) - settore civile - del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila .

Essa è stata realizzata gratuitamente - su indicazione progettuale dell’U.D.I. - dalla società che all’epoca gestiva il sito istituzionale del Tribunale di Pescara ed è da tempo pienamente operativa e liberamente consultabile sul nuovo sito, ad essa dedicato, **www.giurisprudenzaabruzzo.it**.

Scopo della Banca Dati è quello di fornire a tutti gli operatori giuridici del Distretto un agevole strumento di conoscenza, di reperimento informatico e di diffusione – anche attraverso le attuali risorse del processo civile telematico e della digitalizzazione degli atti processuali – dei “precedenti” giurisprudenziali d’interesse (su questioni nuove, controverse, ovvero seriali) pronunciati nel Distretto, dall’altro quello di costituire un canale di monitoraggio e di confronto costante delle prassi giurisprudenziali seguite dagli Uffici Giudiziari (di I° e di II° grado) nei vari settori del contenzioso e, soprattutto, in quelli relativi alle controversie cd. “seriali”.

Nel contempo, ulteriore obiettivo perseguito è quello di realizzare – attraverso una

Obiettivo: B**Testo:**

apposita sezione (“**Reports – art.47 quater O.G.**”) della Banca Dati – anche una raccolta ufficiale di relazioni giuridiche di sintesi degli approfondimenti giuridici di volta in volta operati dai Magistrati - in occasione delle riunioni degli Uffici Giudiziari del Distretto, *ex art.47 quater*, Legge n. 12/41, riunioni svolte - in conformità al progetto della banca dati - anche in forma condivisa (con modalità da remoto) dai vari Uffici Giudiziari, su temi giuridici di comune interesse.

La Banca Dati contiene, ad oggi, circa 800 provvedimenti giudiziari, emessi e segnalati alla Banca Dati - per i relativi profili di interesse – in particolare, dai Tribunali di Pescara, di Chieti e di Teramo, completamente “anonimizzati” (con l’ausilio degli stagisti in tirocinio), muniti della relativa classificazione tematica degli aspetti di rilievo (operata dagli stessi Magistrati estensori) e reperibili dall’utente sul data base attraverso una pluralità di canali di ricerca. Il progetto prevede - in coerenza con le proprie finalità - la estensione della partecipazione ad esso di tutti gli Uffici Giudiziari e di tutti i Consigli Forensi del Distretto.

La Banca Dati fornisce, dunque, agli Uffici Giudiziari partecipanti ad essa, uno strumento di diretta attuazione della disciplina (legislativa e consiliare) in tema di formazione permanente dell’Ufficio per il Processo, e lo fa con tratti di originalità, assurgendo - quale Banca Dati “ufficiale” della giurisprudenza distrettuale - a strumento di formazione continua, comune agli Uffici per il Processo di tutti gli Uffici Giudiziari (di I° e di II° grado) del distretto abruzzese. La Banca Dati si propone, altresì, come prototipo - esportabile in altri distretti - di team operante a livello distrettuale per l’implementazione dell’archivio di merito di **ItalggiureWeb**, rispetto al quale ambisce a divenire un “contenitore ufficiale” della giurisprudenza distrettuale più rilevante, da cui il Magistrato Referente per il Distretto (c.d. R.A.M.) potrà attingere i precedenti giurisprudenziali utili per la Banca Dati Nazionale. Inoltre, la Banca Dati - costituendo un “canale ufficiale” di monitoraggio costante sia delle pronunzie più rilevanti della “giurisprudenza distrettuale”, sia delle questioni giuridiche di volta in volta approfondite dagli Uffici Giudiziari del Distretto (nell’ambito delle riunioni sezionali *ex art.47 quater O.G.*) - rileva la sua diretta utilità anche per la Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura.

Il progetto in esame è stato da tempo condiviso e valorizzato come *best practice*, anche dall’Ufficio di Presidenza della Corte di Appello di L’Aquila ; in tale ambito, esso risulta sottoposto alla procedura di vidimazione del Consiglio Superiore della Magistratura come “prassi virtuosa”.

Inoltre, la partecipazione dei Magistrati alla implementazione della Banca Dati Distrettuale è stata prevista dalle vigenti Tabelle di organizzazione del lavoro giudiziario dei Tribunali di Pescara e di Chieti come strumento organizzativo utile all’innalzamento della qualità e della uniformità della risposta giudiziaria, nonché dai Programmi di Gestione per gli anni dal 2020 al 2023 del Tribunale di Chieti come uno degli strumenti utilizzati dall’Ufficio per il raggiungimento degli “obiettivi di qualità” del servizio giustizia.

La Banca Dati ha trovato piena ed unanime condivisione anche da parte del Consiglio degli Ordini Forensi d’Abruzzo e, su invito del Consiglio Nazionale Forense, avrebbe dovuto essere presentato - per i suoi aspetti innovativi - nella Conferenza annuale

Obiettivo: B**Testo:**

Forense del 2020, dedicata al tema della innovazione tecnologica nel settore della giustizia e successivamente annullata per la sopravvenienza della pandemia.

Hanno aderito al progetto della Banca Dati anche la **Fondazione Forum Aterni** e la **Rivista giuridica abruzzese - P.Q.M.**, con cui – sin dal 2018 - è stato redatto un Protocollo d'intesa (sottoscritto e condiviso anche dal Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine Forense di Pescara), finalizzato alla disciplina delle modalità di condivisione tra detta Rivista e la Banca Dati delle pronunzie della giurisprudenza abruzzese di maggiore interesse.

Sono inoltre diffuse periodicamente all'intero Distretto le *newsletters* mensili della Banca Dati della Giurisprudenza Abruzzese, dedicate alla segnalazione periodica - via mail - a tutti i Magistrati (togati ed onorari) e a tutti gli Avvocati del Distretto della Corte di Appello di L'Aquila, nonché a tutti i tirocinanti presso i relativi Uffici Giudiziari, di alcuni Reports e di alcune tra le più rilevanti pronunzie della giurisprudenza abruzzese, tra quelle periodicamente pubblicate su **www.giurisprudenza.abruzzo.it**.

Si ritiene utile, per un verso, proseguire nella utilizzazione di tutti quegli strumenti organizzativi, già condivisi dai Programmi di Gestione dell'ultimo sessennio (2019/2024), tutti approvati senza riserve e/o osservazioni da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, per dare attuazione agli obiettivi di priorità summenzionati, e, per altro verso, adottare ulteriori misure; il tutto come di seguito meglio illustrato (oltre a quanto già illustrato sopra in relazione ai criteri di priorità):

1) La implementazione del ricorso agli strumenti conciliativi ed il monitoraggio dei relativi esiti

Al fine di un efficace smaltimento delle cause, risulta importante proseguire nel potenziamento del ricorso agli strumenti conciliativi (mediazione delegata, tentativi di conciliazione *ex art.185 c.p.c.*, proposte conciliative *ex art.185 bis c.p.c.*), soprattutto con riferimento a quei settori di contenzioso che appaiono, al riguardo, maggiormente suscettibili di una definizione non contenziosa. In tale ambito – anche alla luce della adesione del nostro Distretto al progetto “BANCA DATI DIGITALE CONCILIATIVA” (Banca dati già consultabile sul sito istituzionale della Corte di appello di L'Aquila, www.giustizia.abruzzo.it) ed in conformità di quanto già previsto nei precedenti Programmi di Gestione – anni 2019/2024 – suggerisce la opportunità di prevedere forme di monitoraggio periodico degli esiti dei suddetti “percorsi conciliativi”. Ad esempio, con riferimento alla mediazione delegata dal Giudice, il proposito per l'anno 2025 è quello di elaborare all'interno dell'istituendo Osservatorio sulla Giustizia civile e penale del Tribunale di Chieti (vd. *infra sub 5*) un protocollo con il locale Consiglio Forense e con gli Organismi di mediazione, che preveda, tra l'altro, la periodica comunicazione da quelli a questo Ufficio Giudiziario delle cause - mandate in mediazione delegata dal Giudice - che ivi siano state definite transattivamente. Tale dato statistico sarebbe, infatti, utilissimo, in una prospettiva di “politica giudiziaria”, per l'eventuale implementazione del ricorso a tale procedura, con riferimento a quelle aree di contenzioso che dovessero risultare, in concreto, particolarmente adatte alla conciliazione in detta sede.

Con riferimento alle proposte conciliative del Giudice, *ex art.185 bis c.p.c.* e sempre in

Obiettivo: B

Testo:

conformità a quanto già condiviso nel precedente Programma di Gestione, sarà assicurata, ad cura della Cancelleria e, peraltro, in conformità al citato progetto “BANCA DATI DIGITALE CONCILIATIVA”, la rituale annotazione (già prevista e consentita dai registri ministeriali) delle definizioni delle cause attraverso la accettazione delle suddette proposte, reputando tale dato statistico utile per una maggiore diffusione della cultura della conciliazione, oltretutto come dato espressivo della produttività dell’Ufficio e del Magistrato, produttività ormai da intendersi anche come capacità di fornire forme di soluzione non contenziosa delle controversie.

2) Il monitoraggio dell’operato degli Ausiliari Giudiziari nel contenzioso “tecnico”: la cartella condivisa tra i Giudici per lo scambio di informazioni sul “rendimento” degli Ausiliari

La cartella condivisa (cd. *check-list* Ausiliari Giudiziari, di cui si è già detto sopra *sub b)* – Parte 1^a), impiegata allo scopo, in conformità alle previsioni di cui al Programma di Gestione per l’anno 2019, si sta rilevando utile sebbene non implementata in misura apprezzabile; trattasi, indubbiamente, di un primo strumento per assicurare la possibilità che i Giudici “comunichino” costantemente tra di loro (con riferimento a tutti i settori del contenzioso) i nominativi degli Ausiliari Giudiziari rivelatisi nelle proprie cause “particolarmente affidabili e preparati”, in modo che le “migliori professionalità” – così come i professionisti non affidabili, salva sempre la necessità che le più gravi mancanze siano comunicate al Capo dell’Ufficio per l’eventuale adozione dei provvedimenti di sua competenza - diventino patrimonio conoscitivo comune per evidenti vantaggi dell’intero Ufficio Giudiziario. La cartella condivisa in oggetto soddisfa tutte le suesposte necessità, costituendo uno strumento informatico (foglio *excel*), nel quale ogni Magistrato esegue periodicamente le comunicazioni in oggetto (numero R.G. della causa, generalità e categoria professionale dell’ausiliario giudiziario, sintetica indicazione delle ragioni della segnalazione) e che, in tal modo, consente all’Ufficio di “dialogare” costantemente tra di loro – in forma riservata – in ordine al “rendimento” degli Ausiliari Giudiziari di volta in volta nominati nei giudizi da loro trattati.

Le proposte organizzative in questione – lungi dal cozzare con il criterio della rotazione dei CTU (che – è bene sottolineare – non vuol dire “rotazione al buio”) sono funzionali alla corretta operatività del citato criterio, nella parte in cui, allargando nel tempo la platea dei professionisti più “affidabili”, consentono il rispetto di una rotazione “qualitativa” degli incarichi, fondamentale per le indagini tecniche più complesse. Ulteriore strumento di qualità (oltre che di maggiore tempestività) della risposta giudiziaria dell’Ufficio, con riferimento alla gestione e definizione del “contenzioso “tecnico” (quivi da intendersi come contenzioso nel quale il Tribunale si avvale di ausiliari: CTU, delegati, etc.) è rappresentato dalla continuazione della implementazione delle seguenti misure (parimenti già adottate nel Programma di Gestione vigente):

- verifica puntuale e tempestiva, da parte del Giudice del procedimento – ai fini della garanzia della effettiva terzietà dell’Ausiliario Giudiziario – della esistenza di eventuali incompatibilità di quest’ultimo a svolgere l’incarico, verifica attinente altresì alla sussistenza (anche pregressa) o meno di rapporti professionali (stragiudiziali ovvero giudiziali) con le parti in causa ovvero con i loro procuratori;

Obiettivo: B**Testo:**

- monitoraggio sia da parte del Giudice del procedimento, sia da parte dell'Ufficio (con l'ausilio delle Cancellerie e dei registri all'uopo appositamente tenuti) del rispetto, da parte dell'Ausiliario Giudiziario, dei termini concessigli e degli incombeni assegnatigli.

Come già detto sopra (*cfr. sub b*) – Parte 1[^]), alla luce della attuale formale suddivisione tra due Giudici del ruolo delle Esecuzioni Immobiliari e della formazione di due gruppi di lavoro nel settore delle procedure concorsuali ed al fine di consentire ad essi l'indispensabile “dialogo” (utile anche per una corretta applicazione del principio della rotazione degli incarichi) in ordine ai nominativi dei professionisti di volta in volta incaricati dall'uno ovvero dall'altro G.E - G.D. o Collegio fallimentare, nell'ambito delle rispettive procedure, si è provveduto alla creazione di strumenti (elenchi informatici aggiornati in tempo reale tenuti dal funzionario giudiziario responsabile del settore) per raccogliere l'annotazione della nomina e della tipologia di incarico conferito: ciò per evitare inconsapevoli “duplicazioni” da parte dei due collegi nelle suddette nomine ed una più agevole verifica del rispetto, nelle citate nomine, del criterio della equa distribuzione degli incarichi.

3) La gestione “elastica” del ruolo: l'opzione per le decisioni a seguito di discussione orale (*ex artt.281 quinquies comma II, e 281 sexies c.p.c.*) nel contenzioso seriale e sulle questioni preliminari

Un metodo di lavoro da continuare a seguire, perché risultato utile per una più sollecita definizione (talora anche transattiva) delle cause, consiste, in particolare per tutte quelle cause la cui decisione complessiva presupponga la previa soluzione (in diritto ovvero su base documentale) di questioni preliminari di merito , nel rimettere in decisione la causa su tali questioni.

Infatti, anche nella ipotesi in cui dette questioni preliminari non risultassero idonee a definire il giudizio, una sentenza non definitiva su di esse (che, ad esempio, riconosca la domanda fondata sull'*an*, ovvero dichiari la invalidità delle clausole negoziali controverse, etc.) può in genere avere, oltre che il pregio di decidere una parte della materia del contendere, anche l'effetto di indurre le parti (alla luce degli esiti di quella pronunzia) alla instaurazione di trattative per una definizione stragiudiziale.

4) Il monitoraggio periodico delle impugnazioni avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Chieti come strumento di rilevazione di eventuali “criticità” nella risposta giudiziaria

Si è già sottolineato come tale monitoraggio, attuato in conformità alle previsioni del vigente Programma di Gestione, da un lato, ha introdotto criteri qualitativi di apprezzamento della produttività di ogni singolo Magistrato addetto alla materia civile e complessiva dell'intera Sezione , dall'altro, è strumento utile alla emersione (attraverso la eventuale individuazione di “eccessi” di impugnazioni in un dato settore del contenzioso) delle criticità in alcune aree del contenzioso ; il tutto, ancora una volta, nell'ottica di una salvaguardia dell'obiettivo della qualità della risposta giudiziaria, sebbene, allo stato, in deficit della concreta possibilità, pur necessaria di verificare l'esito del proposto gravame. Si è anche detto che, allo stato, la cartella informatica contenente le periodiche annotazioni delle impugnazioni in oggetto è visibile soltanto al Presidente del Tribunale ed al Presidente di Sezione (ciò in quanto si è reputato utile

Obiettivo: B**Testo:**

“sperimentare” le utilità della misura e la possibilità per la Cancelleria di implementarla con regolarità ed esattezza dei relativi dati); in ragione della limitata funzionalità del sistema (che non consente di seguire gli sviluppi del secondo grado di giudizio), va confermato quanto già sopra detto circa l’opportunità che tale cartella informatica resti, anche per il corrente anno, visibile con le medesime riserve espresse per gli anni precedenti.

5) Le risorse dell’“Osservatorio Permanente sulla Giustizia” presso il Tribunale di Chieti e della Convenzione per la realizzazione di un “Centro di ricerca sul processo. Osservatorio sulla giurisprudenza abruzzese”

Ulteriore fondamentale strumento per il perseguimento degli obiettivi di qualità e di quantità nella gestione degli affari dell’Ufficio Giudiziario sarà rappresentato dalla attuazione dell’istituendo “OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA GIUSTIZIA” presso il Tribunale di Chieti. Il progetto – che si inserisce nell’ambito delle attività progettuali di innovazione del servizio giustizia in essere presso questo Tribunale e che aveva già ricevuto, in occasione della prima riunione di presentazione (svoltasi presso il Tribunale il 7 novembre 2019), la condivisione unanime di tutti i soggetti istituzionali e di tutte le categorie interpellate (Procura della Repubblica di Chieti; Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Chieti; Giudici di Pace di Chieti; Ufficio UNEP presso il Tribunale di Chieti; Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Chieti; Camera Civile e Camera Penale di Chieti; Unione Giuristi Cattolici - Sezione di Chieti; AIGA, Sezione di Chieti; Associazione Difensori di Ufficio - Sezione di Chieti; Osservatorio Diritto di Famiglia - Sezione di Chieti; Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni - Sezione di Chieti; Organismi di mediazione civile del circondario del Tribunale di Chieti) – mira alla istituzione di un organismo permanente, rappresentativo dei soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del servizio giustizia, sia in materia civile, sia in materia penale. L’obiettivo è quello di coltivare il metodo del dialogo, del confronto e della “contaminazione” dei saperi tra le varie categorie che operano nella giurisdizione e – in quest’ambito - di acquisire, anche in una ottica di deflazione del contenzioso, una visione d’insieme, sempre aggiornata, delle problematiche relative alla prevenzione e gestione del contenzioso giudiziario, di elaborare possibili soluzioni organizzative condivise, di progettare *standards* qualitativi nella risposta giudiziaria, di introdurre “buone pratiche” (da far confluire in Protocolli condivisi) nella gestione dei vari settori delle controversie. La sopravvenienza della pandemia ha comportato una sospensione del progetto, che tuttavia sarebbe opportuno riprendere nel 2024, appena possibile, compulsando il locale C.O.A. e gli altri organismi territoriali che tanto entusiasmo avevano originariamente manifestato. In tale ottica, all’interno, della normativa riguardante il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (progetto denominato “*Modelli organizzativi e Innovazioni digitali: il nuovo Ufficio per il processo per l’efficienza del sistema giustizia*”), si inserisce la più recente iniziativa che ha condotto il 29 settembre 2023 alla sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione di un “Centro di ricerca sul processo. Osservatorio sulla giurisprudenza abruzzese” tra la Corte di Appello di L’Aquila, il Tribunale Chieti ed il Tribunale Pescara, da un lato, e l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, che,

Obiettivo: B**Testo:**

tra l'altro, svolgerà attività di supporto alla gestione della già richiamata banca dati distrettuale.

Per l'intero **settore penale**, alla luce dei risultati conseguiti, si ritiene che non vi siano state scoperture di organico tra il personale magistratuale ed amministrativo, pure esistenti, che abbiano potuto incidere sul raggiungimento di obiettivi oggetto della precedente formale programmazione, soprattutto considerando che, salvo che per le ragioni già esposte (per il Settore Gip/Gup e per la materia Assise"), il carico esigibile indicato con ogni programma di gestione annuale è stato rispettato, mentre quanto alle pendenze ultra-triennali, si è conseguita una notevole riduzione (n.230 al 31 dicembre 2024), avvicinandosi in maniera sensibile all'obiettivo della totale eliminazione, mancato al 30 giugno 2024 (data di chiusura della statistica per l'ultimo anno giudiziario) solo in conseguenza della particolare complessità di taluni procedimenti e della frattanto maturata ultra-triennalità di ben n.176 procedimenti (che rappresentano il 76,52% del totale) iscritti nell'anno 2021. In conseguenza di quanto sopra, in ogni predisponendo Programma di Gestione Penale non si è ritenuto di dover indicare criteri di priorità ulteriori rispetto a quelli legali, soprattutto considerando che non vi sono specifici fenomeni criminali di particolare incidenza sul territorio dell'ufficio giudiziario, né procedimenti a rischio prescrizione (inteso come rischio di prescrizione in maturazione entro il biennio successivo alla scadenza del termine per il deposito del presente documento) di particolare consistenza numerica tali da giustificare l'adozione di criteri di priorità ovvero di postergazione nella scelta di definizione; per la stessa ragione anche in questa sede programmatica vanno operate le stesse scelte. Inoltre non sono stati introdotti sistemi di pesatura dei fascicoli nell'assegnazione e distribuzione degli affari (l'attivazione del programma GIADA – nella versione "2" – in corso di predisposizione per l'anno 2020, è stata sospesa in conseguenza dell'emergenza pandemica che ha imposto la ricalendarizzazione di tutti i processi, rendendo impraticabile la possibilità di pesatura e di assegnazione automatiche, come, peraltro, già spiegato con il D.O.G. di accompagnamento alla Progetto Tabellare per il quadriennio 2020-2023).

Dunque l'ufficio, nel settore penale, ha principalmente inteso ed intende nuovamente operare per la realizzazione dell'obiettivo della ragionevole durata dei processi, secondo le concordi previsioni dell'art.6 della CEDU, dell'art.111 della Costituzione Italiana e dell'art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è - com'è noto - assolutamente prioritaria e centrale in tema di giustizia. Lo smaltimento dell'arretrato - in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo - deve costituire un **obiettivo primario** dell'Ufficio (anche in linea con l'ulteriore obiettivo del PNRR secondo quanto già spiegato sopra). In particolare l'Ufficio ha inteso perseguire (con gli ottimi risultati di cui allo schema che segue) lo specifico obiettivo di definizione rappresentato di tutto l'arretrato c.d. patologico (ultratriennale in ragione dei termini di cui alla L.n.89/2001).

Sempre per il settore penale, quanto agli obiettivi di qualità, si intendono perseguire le seguenti finalità:

- Maggiore efficienza nella gestione delle udienze e del lavoro giudiziario: in particolare affinando l'impiego di protocolli di intesa (come quello per la gestione delle

Obiettivo: B**Testo:**

udienza penali sottoscritto in data 5 marzo 2020 tra il Tribunale di Chieti, la Procura della Repubblica di Chieti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, la Camera Penale di Chieti, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati – AIGA di Chieti, l'Associazione Difensori di Ufficio – ADU di Chieti ed il Comitato per le Pari Opportunità istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti, che, resosi purtroppo da subito inoperativo per la coincidenza con l'inizio del periodo di c.d.*lock-down* (9 marzo 2021), è stato riattivato con provvedimento del 9 gennaio 2023 (prot. n.69), di cui sono continuamente in atto studi per la predisposizione (in specie per la liquidazione dei compensi) con il locale COA.

- Implementazione e miglioramento dell'informatizzazione e dei nuovi applicativi del SCP Consolle del Magistrato-Area Penale, in particolare, oltre ad APP (anche per la parte in cui l'utilizzo non è ancora previsto come obbligatorio), implementazione del sistema di assegnazione automatica dei processi per la prima udienza, GIADA2 e del sistema TIAP-Document@.

- Miglioramento della rilevazione dei dati statistici, attraverso un controllo costante del corretto inserimento dei dati, al fine di ottenere rilevazioni statistiche attendibili e omogenee, nonché, una maggiore affidabilità dei dati trasmessi al Ministero e al C.S.M.
- Creazione e gestione di un archivio di giurisprudenza e modulistica della Sezione, per l'attuazione della Banca Dati della giurisprudenza di merito (delibera CSM del 31 ottobre 2017). In tale ottica, all'interno, della normativa riguardante il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (progetto denominato “*Modelli organizzativi e Innovazioni digitali: il nuovo Ufficio per il processo per l'efficienza del sistema giustizia*”), si inserisce la più recente iniziativa che ha condotto il 29 settembre 2023 alla sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione di un “Centro di ricerca sul processo. Osservatorio sulla giurisprudenza abruzzese” tra la Corte di Appello de L'Aquila, il Tribunale Chieti ed il Tribunale Pescara, da un lato, e l'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara, che, tra l'altro, si occuperà della formazione/gestione di una banca dati della giurisprudenza distrettuale di nuova istituzione nella materia penale.

dell’“Osservatorio permanente sulla giustizia” quale ulteriore fondamentale strumento per il perseguimento degli obiettivi di qualità, oltre che di quantità, nella gestione degli affari dell'Ufficio Giudiziario (Il progetto – che si inserisce nell'ambito delle attività progettuali di innovazione del servizio giustizia in essere presso questo Tribunale e che aveva già ricevuto, in occasione della prima riunione di presentazione - svoltasi il 7 novembre 2019 presso il Tribunale di Chieti - la condivisione unanime di tutti i soggetti istituzionali e di tutte le categorie interpellate (*Procura della Repubblica di Chieti; Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Chieti; Giudici di Pace di Chieti; Ufficio UNEP presso il Tribunale di Chieti; Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Chieti; Camera Civile e Camera Penale di Chieti; Unione Giuristi Cattolici - Sezione di Chieti; AIGA, Sezione di Chieti; Associazione Difensori di Ufficio - Sezione di Chieti; Osservatorio Diritto di Famiglia - Sezione di Chieti; Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni - Sezione di Chieti; Organismi di mediazione civile del Circondario del Tribunale di Chieti*) – mira alla istituzione di un organismo permanente, rappresentativo

Obiettivo: B

Testo:

dei soggetti coinvolti – a vario titolo – nella gestione del servizio giustizia, sia in materia civile, sia in materia penale. L'obiettivo è quello di coltivare il metodo del dialogo, del confronto e della "contaminazione" del sapere tra le varie categorie che operano nella giurisdizione e – in quest'ambito - di acquisire, anche in una ottica di deflazione del contenzioso, una visione d'insieme, sempre aggiornata, delle problematiche relative alla prevenzione e gestione del contenzioso giudiziario, di elaborare possibili soluzioni organizzative condivise, di progettare *standards* qualitativi nella risposta giudiziaria, di introdurre "buone pratiche" (da far confluire in Protocolli condivisi) nella gestione dei vari settori delle controversie.

213 (1°.7.23) a 209 (30.6.24), quelle ordinarie, e da 10 (1°.7.23 a 6 (30.6.24) quelle in materia di lavoro.

Compiti del Presidente di Sezione del Tribunale) della circolare sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli Uffici Giudicanti per il triennio 2020/2022, per il quale *"Il Presidente di Sezione verifica annualmente lo stato di realizzazione dell'obiettivo di riduzione delle pendenze di cui all'art. 7, comma 1, lett. b, con riferimento al ruolo di ciascun Giudice"*.

361 al 30 giugno 2024 con una riduzione del **16,25%**.

tale ambito, detta delibera suggerisce, *con riguardo all'arretrato, ossia in relazione ai procedimenti per i quali consti il deposito dell'istanza di vendita e il decorso dei termini di cui all'art.567 c.p.c. ma non ancora la fissazione dell'udienza ex art.569 c.p.c."*, che *"il Giudice dell'Esecuzione potrebbe effettuare una capillare programmazione di udienze, da tenersi entro un lasso temporale racchiuso fra i dodici e diciotto mesi, che consenta, nel periodo in questione, di riassorbire le pendenze costituenti arretrato, dandovi effettivo corso. A tal fine, il Presidente del Tribunale o il Presidente di Sezione valuteranno la opportunità o la necessità di prevedere l'impiego di giudici onorari per la trattazione delle udienze medesime o – anche congiuntamente a ciò – di autorizzare i giudici dell'esecuzione a ridurre il numero di udienze (settimanali o mensili) relative ad altri affari"*.

Il riferimento è alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione nella sua relazione del 16 dicembre 2024 (prot. n.657 Int.) laddove, a pag.40, si fa richiesta di riassegnazione dei relativi ruoli, anche sul presupposto di un aumento della durata dei procedimenti civili ora assegnati temporaneamente ai Giudici Onorari, dott.sse F.M.COFOE e S.NANNI, ma che, allo stato, considerando pure il rientro in servizio (7 gennaio 2025) della dott.ssa G.COLANGELI e la cessazione già avvenuta della attività nel settore penale (temporanea assegnazione del ruolo del Giudice dell'udienza predibattimentale) da parte dei suddetti Giudici Onorari, non appare utile praticare, considerato l'alto rendimento complessivamente assicurato dalle indicate G.O. (già sopra indicato *sub* nota 97), che sicuramente ora troverà migliore esplicazione anche nella necessaria riduzione della durata dei procedimenti civili in esame.

A titolo di esempio, si indica il rilievo: di un controllo costante dell'operato degli Ausiliari Giudiziari delle procedure concorsuali e del rispetto, da parte degli stessi, delle incombenze e delle scadenze loro assegnate; della esclusione dalle nomine successive degli Ausiliari Giudiziari rivelatisi inefficienti; della costante condivisione tra i Magistrati dell'Ufficio – attraverso la cartella informatica "Check list Ausiliari Giudiziari" – del rendimento mostrato dagli Ausiliari Giudiziari nelle relative procedure; del ricorso – quando è possibile – alla nomina del Comitato dei creditori per gli sgravi che può averne il G.D.; del sistematico sollecito ai Curatori all'abbandono dei tentativi di vendita di beni rivelatisi privi di mercato; del ricorso al nuovo strumento di cui all'art. 118 L.F. (come novellato dal D.M. 83/2015, convertito nella legge n. 132/2015) per la chiusura anticipata di fallimenti con giudizi pendenti; della opzione verso programmi di liquidazione nella pratica più snelli, ex art. 107, I comma, L.F, etc.

Si rinvia al provvedimento di variazione tabellare prot. n.2218 del 17.12.18.

La misura, già pienamente operativa, si concretava in un "decentramento" della prima udienza di comparizione innanzi al Giudice relatore in composizione monocratica, al fine di far gestire soltanto a quest'ultimo (e non più ai tre magistrati del Collegio) la fase (frequente) di raccolta e di verbalizzazione del consenso delle parti sugli aspetti non contestati della disciplina dei rapporti con la prole e, all'esito, di rimettere al Collegio (oltre che il recepimento e la omologazione del relativo eventuale accordo già raccolto dal Giudice relatore) soltanto gli aspetti realmente contestati (statisticamente rappresentati, in genere, da quelli patrimoniali), il tutto anche in una ottica di valorizzazione del contraddittorio delle parti innanzi al Collegio sugli aspetti realmente contestati del rapporto.

Invero tutto il settore "famiglia", pesantemente interessato dalla c.d. Riforma Cartabia merita di continuare ad essere attenzionato per tutto il periodo di vigenza del predisponendo P.d.G. 2025, come già è stato per l'anno passato, tenuto conto della necessità di procedere ad una graduale sua riorganizzazione alla luce delle rilevanti modifiche al

Obiettivo: B**Testo:**

codice di rito di prossima vigenza.

Tale riorganizzazione della udienza appare senz'altro funzionale ad una conoscenza realmente condivisa, da parte dell'intero Collegio, delle cause collegiali e, con essa, ad una "migliore" definizione del relativo contenzioso, a garanzia del principio della collegialità della decisione.

opera, in materia previdenziale, in materia divisoria, etc.

Check list degli ausiliari giudiziari - condivisa riservatamente dai Giudici della Sezione - contiene oltre cento segnalazioni di nominativi di ausiliari giudiziari contraddistintisi per il particolare pregio delle attività svolte per l'Ufficio, con la concomitante indicazione del numero di procedimento nel quale gli stessi hanno prestato la loro opera e con una sintetica motivazione, da parte del Giudice segnalante, delle ragioni della segnalazione.

Risoluzione generale in tema di poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi di curatore fallimentare, perito, consulente, custode, amministratore giudiziario e ad altri ausiliari del giudice,

Si ricordano: la creazione, l'aggiornamento periodico e la pubblicità, sul sito istituzionale del Tribunale, dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita (artt.179 *ter* e 179 *quater* disp. att. C.p.c.); la introduzione di verifiche sull'uso dei modelli ministeriali dei "rapporti riepilogativi" da parte dei professionisti delegati nelle esecuzioni immobiliari; la creazione e l'aggiornamento, sul sito istituzionale del Tribunale, dell'Albo informatico dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale; la creazione ed implementazione periodica della Cartella condivisa denominata "Check list degli Ausiliari Giudiziari"; l'introduzione di controlli periodici sul numero di incarichi e sulle liquidazioni dei compensi relativi agli Ausiliari Giudiziari; la creazione e conservazione – presso l'Ufficio di Segreteria del Tribunale - di un Registro delle nomine e dei compensi degli Ausiliari Giudiziari, a disposizione, per la consultazione, di tutti i Magistrati interessati; la condivisione periodica dei dati di cui sopra con i Magistrati dell'Ufficio.

Risoluzione del 12 ottobre 2016, cit.

Cfr. Cass. SS.UU. Civ., sent. n.10157 del 18 maggio 2016.

latu sensu inteso.

quater O.G. condivise tra gli Uffici Giudiziari del Distretto, per renderle occasione di confronto su questioni nuove, controverse o seriali del contenzioso, sia la successiva diffusione a tutti i Magistrati ed Avvocati del Distretto delle relazioni di sintesi (cd. *Reports*) degli approfondimenti giuridici operati nel corso delle predette riunioni. In una occasione (29 ottobre 2021), che si auspica di replicare, le Sezioni Civili dei Tribunali di Chieti e di Pescara hanno tenuto una riunione condivisa su alcune importanti questioni in materia di volontaria giurisdizione, nella quale sono stati condivisi orientamenti interpretativi, successivamente pubblicati, sotto forma di *reports*, su

2018) di svolgimento dell'incarico di componente – su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura – dell'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione e già inserito nella procedura di vidimazione del Consiglio Superiore della Magistratura come *best practice*: prot. 125118 U Trib. Pescara.

18 U Trib. Pescara cit.

Obiettivo: C

- Titolo Obiettivo:** La relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e sulla sua incidenza rispetto al raggiungimento degli obiettivi programmati
- Accolto:** Sì
- Testo:** In via di premessa vanno esposte alcune questioni che riguardano il personale amministrativo.
- Si tratta di un quadro complessivo fortemente influenzato dalla anomalia rappresentata dalla esistenza di una unica pianta organica comprendente anche i sopprimendi Tribunale di Lanciano e di Vasto, tuttora operativi (e lo saranno, salvo ulteriori proroghe, sino al 1° gennaio 2026), aggravata dalla vacanza del posto apicale di Dirigente Amministrativo (per il pensionamento della dott.ssa Annamaria POLACCHI dal 1° dicembre 2020) che solo in data 22 giugno 2022 ha visto la effettiva copertura con l'immissione in possesso della dott.ssa Emanuela ZANNERINI (peraltro sino al dicembre 2023 ancora interessata dalla reggenza della Procura di Pescara - Ufficio di provenienza). Su tale quadro di incertezze, sul quale incide pesantemente il numero assai elevato di applicazioni verso altri Uffici anche extra-distrettuali, si innestano tutte le preoccupazioni, già rappresentate negli ultimi due anni nella stessa occasione, circa la effettiva possibilità di attivare un reale *smart-working* sulla base delle esigue risorse materiali a disposizione dell'Ufficio e della perdurante impossibilità di accesso domestico agli applicativi maggiormente utili ed utilizzati, solo in parte allievato dalla fornitura di computer portatili da assegnare a tale scopo. Mi preme, inoltre, rimarcare, in questa sede la situazione paradossale della Sezione distaccata di Ortona (Ufficio per il quale parimenti è prevista la chiusura alla data di scadenza della proroga legale da ultimo fissata al 1° gennaio 2026) che si trova ad operare con una organico effettivo di pochissime unità e, dunque, prossimo al *default*, poiché non destinabili, nonostante i concorsi espletati, alla suddetta Sezione distaccata, i nuovi assistenti immessi in servizio, se non su base di espressa richiesta dell'interessato e con il sistema della applicazione periodica, poiché tale sede giudiziaria non più presente nella *mappatura* ministeriale; evidenzio, infine, la altrettanto paradossale situazione conseguente alla soppressione dei Tribunali minori che ha formalmente eliminato, come detto, sempre dalla *mappatura* ministeriale, i Tribunali di Lanciano e di Vasto, che, invece, risultano operanti e lo saranno, salvo ulteriori proroghe, sino al 1° gennaio 2026 (*cf.* art.11 D.L. n.215/2023 in G.U. n.303 Serie Generale del 30 dicembre 2023, convertito con modificazioni dalla L.n.18/2024 in G.U. n.49 Serie Generale del 28 febbraio 2024), ai quali il Tribunale di Chieti continua a “prestare” il proprio personale (salvo alcuni casi di assegnazione diretta ministeriale del personale di nuova assunzione, negata in altri casi, e, dunque, secondo una logica di difficile comprensione; si noti come, in occasione della recentissima pubblicazione delle sedi per i trasferimenti del personale amministrativo di diverse qualifiche, gli Uffici Giudiziari di Lanciano e di Vasto siano stati autonomamente considerati) anche attraverso destinazioni originarie dei nuovi assunti, nel mentre si fa preoccupante il massiccio e prossimo pensionamento di almeno una decina di unità professionali di vario livello.
- La situazione del personale amministrativo, fotografata al 31/12/2024, è quella risultante dalla presente tabella (tenuto conto del fatto che la consistenza del personale amministrativo della pianta organica del Tribunale di Chieti, aggiornata alla tabella

Obiettivo: C**Testo:**

Allegato A del D.M. 25/4/2013, risente della anomalia determinata dal fatto che nella pianta non sono più ricompresi, per quanto tuttora esistenti, i Tribunali di Lanciano e Vasto, che avrebbero dovuto essere accorpati al Tribunale di Chieti per effetto della nota riforma della geografia giudiziaria; accorpamento poi, come noto, non attuato a seguito degli eventi sismici degli anni 2009 e 2017 e attualmente rinviato, fatte salve ulteriori e diverse disposizioni ministeriali, all'anno 2026).

Nella tabella che segue è riportato il personale previsto nella nominata tabella, ed il personale effettivamente presente nella sede di Chieti e nella Sezione distaccata di Ortona.

Aggiornamento al 31 dicembre 2024.**QUALIFICA****PREVISTI****COPERTI****NOTE****Direttori****Amministrativi**

9

5

1 è stato collocato a riposo 1.1.2025

(Bucceroni)

Funzionari**Giudiziari**

20

19

2 applicati al Tribunale di Vasto

1 distaccato alla Procura Repubblica Trani

Cancellieri

14

10+1 appl attiva

1 sarà collocato a riposo nel 2026

Assistenti**Giudiziari**

35

22 + 1 appl. attiva

1 distaccata dal Tribunale di Foggia in astensione obbligatoria per maternità (appl. Attiva)

1 distaccata al Tribunale di Foggia (appl. Passiva)

Operatori Giudiziari

14

12+1 appl. attiva

1 distaccato dal Tribunale di L'Aquila

2 applicate al Tribunale di Vasto

1 applicato/co-working ad Ortona

1 applicata al Tribunale di Lanciano

1 distaccata alla Procura di Fermo

Conducenti Automezzi

Documento Organizzativo Generale Ufficio: Tribunale di Chieti

Obiettivo: C

Testo:	6
	2
	1 è stato collocato a riposo dal 1.1.2025
	Ausiliari
	16
	5
	1 applicato al Tribunale di Lanciano
	1 applicata alla CAPP L'Aquila
	1 distaccato al Tribunale di Lanciano
	Centralinisti – operat. giud. F1
	1
	1
	TOTALE
	115
	79

Per la situazione del personale effettivo presente nella Sezione distaccata di Ortona, si fa riferimento alla seguente tabella:

QUALIFICA**POSTI COPERTI****NOTE****Direttori Amministrativi**

0

Funzionari Giudiziari

0

Cancellieri

0

Assistenti Giudiziari

1

Operatori Giudiziari

1

Applicato dal Tribunale di Chieti

TOTALE

2

Per completezza, si segnala che ugualmente, per quanto concerne il personale UNEP, la tabella Allegato B del D.M. 25/4/13 ricomprende nel Tribunale di Chieti anche il personale previsto per i Tribunali di Vasto e Lanciano. Pertanto, si dà indicazione del dato complessivo comprendendo tra i posti coperti solo il personale effettivamente presente presso questo Tribunale e presso la Sezione distaccata di Ortona.

Obiettivo: C**Testo:****UNEP****QUALIFICA****PREVISTI****COPERTI****NOTE****Funzionario Unep**

17

7

5 presenti Unep Chieti

2 presenti Unep Ortona

Ufficiale Giudiziario

13

0

Assistente giudiziario

13

11

6 presenti Unep Chieti

1 presente Unep Ortona

1 applicata al Giudice di Pace di Chieti

1 applicato all'Ufficio di Sorveglianza Pescara

1 assegnato c/o Ufficio PED della Procura Repubblica Bari

1 assegnata temporaneamente al Tribunale di Catania

Centralinisti

1

1

TOTALE

44

19

Si precisa inoltre che nelle effettive presenze non è stata considerata la percentuale di scopertura determinata dal personale che usufruisce del regime di part time o dei permessi ex L. 104/92 (numerosi unità).

Il numero di unità di personale effettivamente presente risponde, allo stato, alle attuali esigenze dell'Ufficio, in quanto le risorse risultano raccordate ed adeguate a quello del personale di magistratura ed ai carichi di lavoro.

Si auspica che tale situazione, in buona parte determinata dall'ingresso degli Addetti all'Ufficio del Processo, possa permanere inalterata, con la stabilizzazione del rapporto di lavoro di tutti loro, attualmente assunti con contratto a tempo determinato scadente il 30 giugno 2026.

Obiettivo: D

- Titolo Obiettivo:** L'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale, con l'indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari
- Accolto:** Sì
- Testo:** Il Tribunale di Chieti dal 16 gennaio 2023 (data della immissione in possesso della dott.ssa Morena SUSI, che è stata assegnata, da subito, al Settore Penale) si trova ad operare nel pieno organico dei Magistrati togati; dal 1° luglio 2022 al 15 gennaio 2023, invece, vi è stata una vacanza rispetto alla pianta organica che prevede un Presidente, un Presidente di Sezione e tredici Giudici, compresi i due Giudici del Lavoro. Il Tribunale, dopo un lungo periodo in cui vi è stato una notevole alternanza di tramutamenti che hanno condotto ad una scopertura dell'organico pari al 33,33%, alla data del 8 novembre 2018, che rappresentava, in quel momento, il più alto indice di scopertura registrato dal Tribunale di Chieti nell'ultimo quinquennio (tale dato negativo è stato eguagliato in più occasioni, in termini reali, in particolare per effetto dell'astensione dal lavoro di alcuni Magistrati togati per gravidanza e puerperio, situazione che è definitivamente cessata alla data recentissima del 7 gennaio 2025), anche per conseguenza del pesante ritardo con il quale ai nuovi trasferimenti è seguita la effettiva immissione in possesso dei Magistrati tramutati, si è trovato, una sola volta in precedenza, esattamente per un anno (15.12.2020-14.12.2021) a lavorare a pieno organico. Di seguito l'elenco dei Magistrati attualmente in servizio con la data di immissione in possesso presso il Tribunale di Chieti e la data di assegnazione alle funzioni in esercizio (esposte anche al fine di valutare la emergenza di situazioni di ultra-decennalità da affrontare nell'anno 2026 ovvero in quelli successivi).

9 novembre 2018

26 novembre 2018

17 febbraio 2015

22 luglio 2024

Settore penale - dibattimento

26 febbraio 2015

Obiettivo: D

Testo:

1° ottobre 2019

G.D. proc.re concorsuali

7 settembre 2009

7 settembre 2009

Sezione civile – spec. lavoro

CIARCIA

11 aprile 2011

11 aprile 2011

Sezione civile – spec. lavoro

16 gennaio 2023

19 gennaio 2023

Settore penale - dibattimento

23 aprile 2020

22 luglio 2024

Settore penale – GIP- GUP

9 novembre 2018

21 dicembre 2021

Settore penale - dibattimento

Alessandro

8 novembre 2022

8 novembre 2022

Sezione civile -

G.D. proc.re concorsuali

DI BERARDINO

17 febbraio 2014

12 settembre 2019

Settore penale - GIP-GUP

12 febbraio 2015

1° ottobre 2019

Sezione civile –

G.E. proc.re immobiliari

15 dicembre 2020

7 gennaio 2021

Settore penale - dibattimento

Obiettivo: D**Testo:**

5 aprile 2019
5 aprile 2019
Sezione civile -
G.E. proc.re.mobiliari

5 aprile 2019
5 aprile 2019
Sezione civile –
Volontaria giurisdizione

Per effetto delle variazioni tabellari adottate nel quinquennio 2019-2024 possono dirsi concretamente raggiunti un equilibrio dei ruoli ed uno stabile assetto organizzativo dell'attività giudiziaria che hanno ricevuto, all'esito delle apposite riunioni tenutesi con tutti i Magistrati dell'Ufficio e con il Procuratore della Repubblica di Chieti, il COA di Chieti ed il Comitato Pari Opportunità, l'approvazione di tutti gli interessati ed inoltre la indicazione di misure di aggiustamento che, in risposta alle richieste formulate nel corso delle stesse riunioni, hanno trovato attuazione nelle variazioni tabellari adottate, principalmente, nel corso del biennio 2022/2023; l'attuale assetto, dunque, è stato confermato con il Progetto di Tabella triennale (ora quadriennale), nel quale, inoltre, sono andate a confluire la gran parte delle proposte, soprattutto dopo l'analisi di quadri statistici depurati dall'inquinamento conseguente alla crisi pandemica; si tratta del Progetto tabellare (originariamente triennale 2020-2022) depositato del 30 marzo 2021 (prot. n.139 del 31 marzo 2021) approvato dal C.S.M con Delibera di *Plenum* del 11 maggio 2022.

L'assetto organizzativo non ha subito modifiche salvo che per effetto dello spostamento di un Giudice tabellare dalla Sezione Civile al Settore Penale disposto con variazione del 19 gennaio 2023 (prot. n.171) approvato dal C.S.M con Delibera di *Plenum* del 17 maggio 2023 ed assegnazione della Collega SUSI – dal 19 gennaio 2023 – al suddetto posto di nuova istituzione, previo rituale interpellò.

Ciò posto il Tribunale di Chieti è attualmente costituito da una sola Sezione (civile), presieduta dal dott. Gianluca FALCO, Presidente di Sezione, di cui fanno parte tutti Giudici che svolgono funzioni civili (dott.ri Marcello COZZOLINO, Alessandro CHIAUZZI e Francesco TURCO), compresi i due Giudici Specializzati del Lavoro (dott.sse Ilaria PROZZO e Laura CIARCIA) ed i due Giudici co-assegnati alla Sezione distaccata di Ortona (dott.ri Francesco GRASSI e Diana GENOVESE): tutti con assegnazione di ruoli monocratici e, salvo che il Presidente di Sezione che unicamente presiede il 1° collegio civile, di ulteriori incarichi distinti già in essere; all'interno della stessa Sezione, opera anche il Presidente del Tribunale per le materie di sua funzionale competenza e per la presidenza del 2° Collegio civile.

I restanti Giudici, non strutturati in Sezione, svolgono le funzioni penali: due di essi (dott.ri Maurizio SACCO e Andrea DI BERARDINO) quelle di G.I.P. – G.U.P., gli altri quattro (dott.ri Morena SUSI, Luca DE NINIS, Giulia COLANGELI, Enrico COLAGRECO) quelle di Giudice del dibattimento (ruolo collegiale e monocratico, anche predibattimentale, e, come per la Sezione civile, con ulteriore ripartizione di

Obiettivo: D

Testo:

incarichi distinti già in essere; in particolare: la dott.ssa SUSI è assegnata quale titolare all'udienza predibattimentale; il dott. SACCO e il dott. DE NINIS sono Giudice a latere titolare per la Corte di Assise e Giudice Delegato, nonché componenti del Collegio per la Misura di Prevenzione; i dott.ri COLAGRECO e COLANGELI compongono il Tribunale del Riesame, presieduto dal Presidente del Tribunale, alternandosi quali relatori; altro Collegio per il riesame e gli appelli cautelari reali è previsto nella speciale composizione di tre Giudici della Sezione Civile – attualmente i dott.ri FALCO, che lo presiede, e GRASSI e GENOVESE, che si alternano quali relatori – per i procedimenti per reati di competenza collegiale territoriale del Tribunale di Chieti, al fine di evitare potenziali situazioni di incompatibilità per il dibattimento che, invece, non sussistono per i riesami/appelli cautelari relativi a procedimenti pendenti presso i Tribunali di Lanciano e di Vasto per i quali pure sussiste la competenza del Tribunale di Chieti quale tribunale del capoluogo provinciale), oltre al Presidente del Tribunale che, di regola, presiede il Collegio penale e la Corte di Assise e tiene anche il ruolo (monocratico) di Giudice dell'Esecuzione.

Si rappresenta, inoltre, che attualmente, nonostante la proroga (ora scadente al 1° gennaio 2026) del termine di chiusura dei Tribunali cc.dd. sub-provinciali, che concerne anche le Sezioni distaccate dei Tribunali del distretto abruzzese, presso la Sezione distaccata di Ortona del Tribunale di Chieti non viene più svolta alcuna attività in materia penale, in quanto tutto è stato concentrato presso la Sede centrale in Chieti pur permanendo, per taluni registri (come quello delle esecuzioni penali – S.I.G.E.), la distinzione tra i due plessi.

La questione della chiusura dei Tribunali cc.dd. sub-provinciali ai sensi dell'art.1 D.lgs. n.155/2012 rappresenta attualmente un punto oscuro in tutta l'attività di programmazione, soprattutto in ragione della nuova scadenza (1° gennaio 2026) dell'ultima proroga concessa; di talché, verosimilmente, va considerato che è concreta la possibilità di applicazione secondo le previsioni delle vigenti Tabelle Infradistrettuali verso taluni Tribunali in situazione di particolare sofferenza (come appunto quelli di piccole dimensioni di Lanciano e di Vasto destinati alla soppressione nei termini detti) come già avvenuto in passato (peraltro con modalità attuative che hanno influito in maniera impercettibile nel ricalcolo del FTE civile). Di seguito si riporta la tabella, che consegue alle considerazioni di cui sopra, comprendendo anche l'esonero del Presidente e del Presidente di Sezione (ammontante a 0,20 pari a 0,10 ciascuno).

SETTORE
ORGANICO PREVISTO IN TABELLA
Civile
6,39
Lavoro
2
GIP/GUP
1,75
Dibattimento
4,41
Assise
0,24
Misure di prevenzione e riesame

Documento Organizzativo Generale Ufficio: Tribunale di Chieti

Obiettivo: D

Testo:	0,21
Totale	15,00

piccole dimensioni.

infra sub nota 33 circa l'applicazione esclusiva ad altra sede giudiziaria della dott.ssa Diana GENOVESE.

Obiettivo: E

Titolo Obiettivo: L'analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari

Accolto: Sì

Testo: Il Tribunale di Chieti si avvale, attualmente, anche del contributo professionale dei G.O.P. avv. Sofia NANNI, avv. Filomena Maria COFONE e avv. Nicoletta MARIOTTI, tutte in servizio prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/17 e nominate quali Giudici Onorari del Tribunale rispetto ad un organico che ne prevede sette (7), anche attraverso l'inserimento nell'Ufficio del Processo nei termini previsti sin dalla sua prima istituzione (30 settembre 2019), oltre che contribuendo, soprattutto durante i lunghi periodi in cui la vacanza di organico è stata più pesante a concorrere con continuità alla formazione dei Collegi penali, allo svolgimento delle udienze penali monocratiche definendo diverse decine di procedimenti l'anno (reggendo l'avv. MARIOTTI il ruolo monocratico aggiuntivo costituito dai processi della ex Sezione distaccata di Ortona e l'avv. COFONE e l'Avv. NANNI il ruolo monocratico predibattimentale a causa dell'assenza del magistrato titolare), allo svolgimento delle udienze istruttorie dei ruoli monocratici civili anche in supplenza dei G.I. titolari assenti (anche per lunghi periodi, soprattutto nel corso dell'anno 2018, per la scopertura di organico che ha interessato ben quattro ruoli su cinque) e, più di recenti, gli avv. Nanni e Cofone, svolgendo attività istruttoria (soprattutto assunzione delle prove orali) in collaborazione con il G.I. ed in forza di apposita delega; viceversa alcun contributo è stato ottenuto – né potrà esserlo in un prossimo futuro – dai G.O.P. già in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace, presente in n.4 unità rispetto all'organico di sette (7), nonostante la pregressa previsione del loro inserimento nell'Ufficio del Processo – Settore Penale, posto che, in assenza di copertura dell'organico, non potendo essere distolti dall'ordinaria attività giudiziaria svolta presso l'Ufficio di originaria appartenenza, non possono svolgere altra attività presso il Tribunale ai sensi del disposto al terzo comma dell'art.9 D.lgs. n.116/2017.

Tutti e tre i Giudici Onorari suddetti sono inseriti a vario titolo nelle diverse strutture dell'Ufficio per il Processo come istituite presso il Tribunale di Chieti nei termini descritti sub capo I. che segue infra (al quale si rinvia per quanto qui non espressamente indicato); in particolare tutte le G.O.P. sono inserite nella Struttura Penale, due di esse anche in quella Civile (dott.sse COFONE e NANNI) e la restante terza anche nella Struttura Lavoro (dott.ssa MARIOTTI).

ex art.9, comma 4, D.lgs. n.116/2017, come modificato dall'art.1, comma 5, D.L. n.178/2024, allo stato ancora in corso di conversione. (Delibere *Plenum* del 7 febbraio 2024).

Obiettivo: F

Titolo Obiettivo: La relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio

Accolto: Si

Testo: L'**assistenza sistemistica** costituisce per la sede giudiziaria di Chieti un annoso problema.

Sino all'anno 2022 il supporto in presenza era di un solo tecnico della società ISITEL per una sola giornata per tutto il circondario di Chieti, (comprese la Procura della Repubblica, la Sezione distaccata di Ortona e il Giudice di Pace di Chieti).

Nell'anno 2023 tale risorsa è stata assegnata al circondario di Pescara.

A partire dal 2024, nessun tecnico è stato presente nella sede di Chieti. L'UNICO TECNICO (ASSEGNATO A Pescara) ha quindi dovuto dividersi tra tutte le diverse sedi su cui operare (PESCARA, LANCIANO, VASTO, CHIETI) distanti anche molti chilometri.

Ciò ha comportato per il Tribunale di Chieti disagi importanti, soprattutto consistenti nel prolungamento dei tempi necessari per la configurazione delle postazioni di lavoro, l'aggiornamento dei software e la risoluzione di problemi tecnici a volte anche molto urgenti.

Di seguito viene elencato l'insieme degli applicativi ministeriali utilizzati dall'ufficio per automatizzare i vari servizi.

Servizi amministrativi:

- a. SIAMM: sistema informativo dei servizi amministrativi, in particolare utilizzato per la gestione delle spese di giustizia e degli automezzi e del foglio notizie.
- b. INIT: gestione informatizzata dei beni.
- c. Script@: protocollo per la gestione documentale.
- d. Time managment: applicativo per la gestione del personale.
- e. SICOGE-COINT sistema di gestione delle fatture elettroniche
- f. SIGEG – gestione immobili edilizia giudiziaria
- g. FUG: Fondo Unico Giustizia

Servizi Penali:

- h. SICP: Registro Generale Penale, utilizzato da tutte le cancellerie penali, insieme agli applicativi SIRIS e Consolle del magistrato penale che permettono particolari ricerche.
- i. SIC: collegamento con la banca dati del Casellario Giudiziario Centrale di Roma, consente la visualizzazione e l'estrazione dei certificati penali.
- j. SIDET - Collegamento via web con la banca dati nazionale del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria per effettuare ricerche sullo stato dei detenuti.
- k. SNT: Sistema per le notifiche telematiche penali.
- l. SIPPI: sistema informatico misure di prevenzione.
- m. SIGE: registro del Giudice dell'Esecuzione Penale
- n. TIAP: gestione documentale dei fascicoli penali
- o. APP: applicativo per il processo penale telematico
- p. Consolle del magistrato: applicativo che permette al magistrato di visualizzare i

Obiettivo: F**Testo:**

propri fascicoli presenti in SICP e di elaborare dati statistici.

Servizi Civili:

q. SICID e SIECIC: applicativo web per la gestione del registro civile contenzioso, volontaria, lavoro, esecuzioni e fallimentare.

r. Consolle del magistrato: applicativo che permette al magistrato di visualizzare i propri fascicoli presenti in SICID e produrre i relativi provvedimenti.

s. REGISTRO NAZIONALE CTU e PERITI

Vari:

t. UNIMOD: applicativo per la trascrizione dei provvedimenti, utilizzato per le accettazioni di eredità con beneficio di inventario, a partire dal 1° marzo 2020.

Per quanto riguarda le comunicazioni telematiche, sono attive ed utilizzate dalle Cancellerie le funzioni interne degli applicativi civili (SICID-SIECIC) e per il penale l'applicativo SNT.

Sono attive tutte le funzioni del processo civile telematico.

Presso questo Ufficio già da anni è attiva la verbalizzazione telematica delle udienze.

Infatti nel Tribunale di Chieti è possibile procedere alla redazione dei verbali avvalendosi degli strumenti informatici di cui ogni Magistrato è dotato, che viene redatto (anche con l'ausilio dei Tirocinanti assegnati), direttamente attraverso Consolle, consentendo alla Cancelleria l'inserimento immediato nel fascicolo telematico del processo per la successiva tempestiva consultazione in remoto delle Parti del processo senza bisogno di accedere in Cancelleria.

Per tutti i magistrati, anche onorari, del settore civile è operativa la consolle del processo civile telematico; sono state, inoltre, fornite ai magistrati del settore civile apposite docking station al fine di completare tale infrastruttura e ad alcuni di loro sono stati assegnati monitor da 19 ovvero da 27 pollici.

In maggior dettaglio, quanto allo stato attuale della infrastruttura informatica nel palazzo del Tribunale di Chieti si osserva quanto segue: la sala server è ubicata (dal dicembre 2018) all'Ammezzato Galliani ed è provvista di due server fisici: il primo un Fujitsu ed il secondo un server Olidata, i quali sono utilizzati come File Server (quindi solo come cartelle di rete con backup annesso); i locali che ospitano la sala server sono protetti con serrature agli accessi interni e con grate fisse di ferro alle aperture verso l'esterno; l'accesso alla sala non è controllato da una telecamera del servizio di videosorveglianza e registrazione dedicata, risultano sottoposto a controllo solo il corridoio di accesso alla sala; la sala stessa non è dotata di un autonomo dispositivo di controllo degli incendi, ma è servita dall'impianto di allarme antincendio comune a tutto l'edificio in cui è situata; è inoltre presente un autonomo impianto di condizionamento; le chiavi di accesso sono in possesso unicamente dell'informatico responsabile e del custode.

L'intero palazzo è stato cablatto con switch giga ethernet Allied Telesins i quali sono stati sostituiti ed installati tre anni orsono, tutti con 48 porte, ubicati due nella sala server del piano Ammezzato Galliani, che servono il piano Ammezzato e parte del piano terra, due al piano terra, che servono parte del piano terra e tutto il primo piano, gli ultimi due, sono ubicati al secondo piano e servono il secondo ed il terzo piano.

I *software* utilizzati sono attualmente solo le versioni distrettuali nazionali.

Obiettivo: F**Testo:**

La situazione è da considerare più che accettabile ed è stata reputata confacente alle richieste del DGSIA.

Inoltre, quanto alla protezione e sicurezza della infrastruttura informatica (modalità collegamento RUG e *log in* delle PDL, appartenenza degli account utente, modalità di accesso alla postazione da parte degli utenti, custodia delle *password*; sistemi di rilevazione delle presenze sui CED esistenti; modalità di *backup* e di protezione antivirus; sistemi di *backup* in caso di interruzioni o guasto della connessione; protezione tramite *firewall* da eventuali accessi malevoli; dove si trovano gli apparati di connessione, server, sala server ecc. specificando eventuali sistemi di protezione contro pericolo incendio, eventuali accessi non autorizzati o manomissioni), va rilevato che tutte le postazioni di lavoro dei magistrati e del personale amministrativo abilitato sono dotate di autenticazione degli accessi. Per il backup dei dati presenti sulla propria postazione di lavoro, ciascun magistrato procede secondo preferenza, utilizzando dispositivi di archiviazione di massa esterni oppure richiedendo l'apertura di cartelle di lavoro personalizzate (eventualmente condivise con la propria segreteria) sui server dell'ufficio.

Nell'immobile sede centrale del Tribunale in Chieti sono presenti n.8 aule di udienza, sei delle quali fornite di impianto di registrazione; nell'aula della Corte di Assise, con competenza anche sulla Provincia di Pescara, è presente l'impianto di videoconferenza utilizzato per le audizioni a distanza; mentre nella stessa aula ed in altre due sono stati installati i nuovi impianti di audio-videoregistrazioni resi necessari dopo l'entrata in vigore dei Decreti legislativi nn.149/2022 e 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), il cui funzionamento durante le udienze viene curato dagli Addetti-UPP. Il dettaglio delle aule è il seguente:

- Aula REDAELLI, adibita solo alle udienze civili, è presente impianto di registrazione e postazione del Magistrato per l'uso della consolle, stampante monitor e scanner.
- Aula MICHETTI Ammezzato Galliani, adibita solo alle udienze civili, è presente la postazione del Magistrato per l'uso della consolle, stampante monitor e scanner;
- Aula "Formazione e Esecuzioni", allestita con il contributo del locale COA (che ha messo a disposizione parte degli arredi) ed adibita solo alla formazione ed alle udienze civili, è presente la postazione del Magistrato per l'uso della consolle, stampante monitor e scanner;
- Aula I - Primo Piano adibita solo alle udienze penali, è presente impianto di audio-videoregistrazione è presente la postazione del Sostituto Procuratore con stampante monitor;
- Aula MATTEOTTI (Assise), utilizzata prevalentemente per le udienze penali, è presente impianto di audio-videoregistrazione e di videoconferenza, è presente la postazione del P.M. con predisposizione per l'accesso a TIAP (con stampante): si tratta dell'aula avente la massima estensione, tuttavia il suo impiego è reso spesso problematico dal non funzionamento dell'impianto dedicato di trattamento dell'aria, sia in inverno, che in estate;
- Aula DEL GIUDICE, adibita indifferentemente alle udienze civili e penali, è presente impianto di audio-videoregistrazione e postazione del Magistrato per l'uso

Obiettivo: F**Testo:**

della consolle, stampante monitor e scanner;

- Aula MAGNO, adibita indifferentemente alle udienze civili e penali, è presente impianto di audio-registrazione e postazione del Magistrato per l'uso della consolle, stampante monitor e scanner;

- Aula "Piano terra – Ala Galliani" adibita solo alle udienze civili; non è presente impianto di registrazione; vi è postazione del Magistrato per l'uso della consolle, stampante monitor e scanner.

Di recente si è, infine, provveduto per la nomina dei Mag.Rif. del Settore Civile e del Settore Penale. A seguito di rituali interPELLI (emanati con unico atto prot. n.5 Int. del 7 gennaio 2025), si è disposto per la indicazione del dott. Enrico COLAGRECO (nuova nomina – prot. n.346 del 3 febbraio 2025) per il Settore Penale e del dott. Francesco GRASSI (riconferma biennale – prot. n.347 del 3 febbraio 2025) per il Settore Civile, i provvedimenti sono stati riscontrati dai R.I.D. di riferimento, rispettivamente, il 6 febbraio 2025 (prot. n.382) ed il 7 febbraio 2025 (prot. n.411): in entrambi i casi non sono previsti esoneri dall'attività giudiziaria.

Obiettivo: G

Titolo Obiettivo: L'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle

Accolto: Si

Testo: Rispetto all'attuale assetto tabellare, come risultante dalla precedente Proposta Tabellare (con Progetto in origine previsto per il triennio 2020/2022) e con le variazioni medio tempore intervenute tutte approvate dal C.S.M. , vi è da apportare una sola modifica nella struttura delle sezioni tabellari; tale variazione riguarda la previsione di un secondo Giudice a latere nella persona del dott. Enrico COLAGRECO, per i processi di Corte di Assise provenienti dalla Procura di Chieti, mentre i restanti (provenienti dalla Procura distrettuale de L'Aquila ovvero dalla Procura di Pescara) rimane la indicazione del dott. Luca DE NINIS quale Giudice a latere titolare. Altra variazione, peraltro senza modificare la relativa sezione tabellare, perché limitata alla ripartizione interna del lavoro tra i Giudici addetti al dibattimento penale monocratico, deriva dalla ridotta possibilità di fare ricorso ai Giudici Onorari per le udienze predibattimentali (*cfr.* art.178, comma quarto, lett. e), della nuova Circolare 26 giugno 2024), che, per il Tribunale di Chieti, possono essere ricondotti alle ipotesi di supplenza per l'assenza contingente del Giudice Togato titolare; per tale ragione i quattro ruoli monocratici penali andranno formati in maniera omogenea con i processi da trattare in fase predibattimentale ed in fase dibattimentale, con l'avvertenza di destinare solo la quarta ed ultima udienza settimanale di ciascun mese alla trattazione dei primi.

Ulteriore variazione, tuttavia non incidente sulla assegnazione/distribuzione del lavoro tra i Giudici togati, perché, tra l'altro, non prevedente alcuna quota di esonero dall'attività giudiziaria ordinaria, riguarderà la figura professionale - nuova per le Tabelle del Tribunale di Chieti - del Magistrato collaboratore nel coordinamento dell'ufficio del giudice di pace, secondo quanto stabilito, ora, dall'art.203 della Circolare 26 giugno 2024, per il quale è stato diramato apposito interpello (prot. n.5 Int. del 7 gennaio 2025 cit.), i cui termini sono frattanto scaduti ed al quale ha risposto positivamente solo un giudice non investito di funzioni semi-dirigenziali (dott. Enrico COLAGRECO – prot. n.52 Int. del 20 gennaio 2025) e che sarà nominato una volta approvata *in parte qua* la proposta tabellare in formazione. La necessità di tale figura si appalesa irrinunciabile sul triplice rilievo che presso il Tribunale di Chieti è istituito un solo posto di Presidente di Sezione, che gli Uffici del Giudice di Pace sono istituiti anche in località (Guardiagrele) diversa da quella sede del Tribunale e che presto saranno ricoperti tutti i posti di G.d.P. rimasti per lungo tempo vacanti.

Viene invece soppressa – a partire dalla approvazione delle nuove Tabelle in formazione – e la figura, già prevista con le Tabelle ancora vigenti, del Magistrato coordinatore per la Sezione distaccata di Ortona, disponendo per il rientro di tutte le competenze relative in capo al Presidente del Tribunale.

supra sub D.

Obiettivo: H

Titolo Obiettivo: Programmi di gestione

Accolto: Si

Testo: I programmi di gestione per il Settore civile sono stati tutti regolarmente predisposti secondo le previsioni dell'art.37 D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito nella legge n.111/2011. Quelli per il Settore Penale solo dall'anno 2022, in cui la loro predisposizione è divenuta obbligatoria.
Si rinvia, per il resto alla documentazione già nella disponibilità del Consiglio Superiore.

Obiettivo: I**Titolo Obiettivo:** Uffici per il processo**Accolto:** Si

Testo: Le strutture dell'Ufficio per il Processo – che è stato costituito sin dal 30 settembre 2019 con una prima serie di articolazioni poi rivisti ed ampliate in più occasioni – è stato oggetto, di recente (con provvedimento del 24 febbraio 2025- prot.n.633) di opportuna revisione per consentire l'aggiornamento di numerosi posizioni divenute inattuali per effetto di pensionamento/trasferimento di diverse unità, anche magistratuali, oltreché per l'inserimento delle nuove figure dei Tecnici di Amministrazione e degli Operatori data-entry. Il provvedimento, adottato anche per disciplinare la sostituzione di in un Giudice togato, necessità di essere approvato dal C.S.M. dopo l'acquisizione del parere del Consiglio Giudiziario. Tuttavia si ritiene opportuno utilizzarne il contenuto in questo paragrafo, in quanto riassume in premessa le vicende dell'UPP dalla sua istituzione e, per il resto, ne illustra le attuali caratteristiche, le finalità perseguite e le modalità di conseguimento, oltre al sistema di verifica della sua efficienza.

Questo il dettaglio del provvedimento:

2017, che consente un più ampio utilizzo dei Magistrati onorari, anche al di fuori dell'Ufficio del Processo;

strutture organizzative denominate ufficio del processo (..) *non può comportare lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalle disposizioni vigenti*", né *"modifiche dei compiti e delle mansioni previste dalle disposizioni normative vigenti"*;

strutture organizzative denominate ufficio del processo" debbono costituire un più forte momento di coesione fra singole unità operative, favorendo fasi di interscambio anche nella gestione del *back-office* delle Cancellerie: il che, considerata anche la modestia delle risorse disponibili, sconsiglia una accentuata polverizzazione delle unità operative ove l'assenza di una singola unità lavorativa sarebbe colmabile solo con il travaso da altre strutture, così perdendo il senso della stessa idea che presiede alla costituzione dell'Ufficio del Processo;

- che, alla luce delle suddette considerazioni, all'atto della originaria costituzione e della prima revisione operata in occasione della presentazione della proposta tabellare per il triennio 2020/2022 si ravvisava l'opportunità che la costituzione - e la successiva modifica (prot.n.140 Int. del 31 marzo 2021) - dell'Ufficio del Processo fosse articolata, come detto, in Aree omogenee ed in particolare, una struttura per il settore penale, una per quello civile, escluso il settore lavoro, ed una ulteriore autonoma per detto specifico settore (che presenta proprie peculiarità) ai fini di un più efficace perseguimento delle predette finalità;

- che, con atto del 31 dicembre 2021 (prot.n.2563) si è provveduto a redigere il PROGETTO UFFICIO PER IL PROCESSO nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) ai sensi dell'art.12 D.L. n.80/2021, conv. con modif. in L.n.113/2021, fornendo anche le prime indicazioni circa l'impiego degli Addetti di imminente assunzione che, previsti in numero di ventidue, sono stati divisi secondo gli schemi seguenti

SCHEMA RIASSUNTIVO DI ASSEGNAZIONE PER MACROAREA

Obiettivo: I**Testo:**

Servizi settore civile
Servizi settore penale
Servizi settore trasversale
Totale
N. addetti UPP assegnati
12
7
3
22

SCHEMA RIASSUNTIVO DI ASSEGNAZIONE SPECIFICA PER IL SETTORE CIVILE

prevedendone, dunque, l'inserimento, per 17 su 22, nelle strutture già esistenti e, per i restanti cinque, l'inserimento in strutture di nuova costituzione (n.3 al Settore Trasversale servizi e n.2 al Settore Tutele e A.d.S. e Volontaria Giurisdizione non contenziosa);

- che, con provvedimento assunto in data 24 marzo 2022 (prot.n.710 – approvato dal CSM in data 23 novembre 2022), si è disposto per l'inserimento degli Addetti-UPP neo-assunti e per la sostituzione dei Magistrati togati frattanto trasferiti ad altra Sede giudiziaria con quelli immessi in possesso a copertura della vacanza.

- che il decreto adottato il 30 settembre 2019 è stato preceduto da un approfondito confronto con tutti i Magistrati, togati ed onorari, nonché con i Dirigente nonché con il Dirigente ed i Direttori Amministrativi; la innovazione in oggetto è stata esaminata e discussa in occasione dell'assemblea tenutasi in data 16 settembre 2019 (prot.n.1717 del 24 settembre 2019), alla quale hanno partecipato, oltre alla quasi totalità dei Magistrati in servizio presso il Tribunale ed il Giudice di Pace, il Procuratore della Repubblica di Chieti ed i rappresentanti del locale Consiglio dell'Ordine Forense e di altri organismi di categoria (Camera Penale, Comitato per le Pari Opportunità, AIGA e ADU);

2029, è necessario procedere a revisionare le strutture esistenti, all'atto della

Obiettivo: I

Testo: presentazione della suddetta nuova proposta tabellare quadriennale, in quanto si pone la necessità: 1) di indicare nuovi nominati per sostituire i Magistrati ed il personale non più in servizio con altri neo-assunti; 2) di sostituire i tirocinanti ex art.73 D.L.n.69/2013 conv. in L.n.98/2013 che hanno completato il tirocinio con i nuovi ammessi; 3) di inserire i nuovi Addetti-UPP assunti in data 21 giugno 2024 che stanno completando la formazione. Il tutto facendo riferimento ai dati statistici di recenti estratti ed aggiornati/riferiti alla data del 31 dicembre 2024.

a)

GUP è composto da due magistrati.

2017 (ovvero nominati in data anteriore al 15 agosto 2017);

2017 prevede che la nuova disciplina della Magistratura onoraria (capi da I a IX, cioè artt.1-26) si applichi immediatamente solamente ai Magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, cioè dopo il 15 agosto 2017, e che l'ampliamento della competenza del giudice di pace abbia effetto non prima del 31 ottobre 2021 (art.32, co.3°, D.lgs. n.116/2017). Per i magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017, e fino alla "scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore" del Decreto, si applicano le disposizioni del capo XI (artt.29-31) e, per tutto quanto ivi non previsto, quelle dei capi I – IX;

ex Sezione distaccata di Ortona e gli appelli G.d.P.) sono pari a n.2.035 processi e le pendenze "noti" al GIP/GUP consistono in n.630 procedimenti;

pro-capite;

ex articolo 73 del D.L. n.69/2013;

- la struttura già esistente prevede, come detto, n.7 Addetti UPP, ai quali, in forza dell'aumento di un Giudice assegnato al Settore Penale (cfr. nota 1) e delle risultanze statistiche suddette, andranno assegnati altre due unità: la prima reperita dalla Struttura c.d. *Trasversale* (per la quale, sulla scorta dei risultati conseguiti e dell'assenza di Addetto-UPP ECO, l'unità può essere scarificata) e la seconda dalla attribuzione del nuovo posto in organico (essendo questo passato dalle originarie 22 unità a 23); gli Addetti-UPP (di cui alla elencazione che segue più oltre) sono stati già individuati con separati provvedimenti concernenti la loro formazione (con indicazione del *tutor amministrativo* e del *tutor magistrato*); allo stesso modo sono stati individuati n.4 operatori data-entry che hanno assunto servizio in data 21 novembre 2022.

Ed inoltre, con specifico riferimento agli Addetti-UPP:

6. Tutti i compiti indicati nell'allegato II n.1 al D.L. n.80/2021, conv. con modif. in L.n.

Obiettivo: I

Testo: 113/2021 come richiamati anche nella Delibera C.S.M. del 13 ottobre 2021 (prot. n.19094/2021 del 20 ottobre 2021 - pag.5 - nota 9) in vista dello specifico *target* del PNRR;

b)

2017, e comunque va ribadito il rigoroso rispetto dei limiti di cui all'art.11, comma 6°, lett. a), dello stesso Decreto quanto alle nuove assegnazioni;
infra);

ex art.37 n.98/2011 elaborato per l'anno (2025) in corso;

è rappresentato da un Direttore Amministrativo, otto Funzionari Giudiziari, sei Cancellieri Esperti, otto Assistenti Giudiziari, quattro Operatori Giudiziari ed un Ausiliario Giudiziario;

- la struttura già esistente prevede, come detto, n.8 Addetti UPP; gli Addetti-UPP (di cui alla elencazione che segue più oltre) sono stati già individuati con separati provvedimenti concernenti la loro formazione (con indicazione del *tutor amministrativo* e del *tutor magistrato*); allo stesso modo sono stati individuati n.2 operatori data-entry che hanno assunto servizio in data 21 novembre 2022.

Consolle del Magistrato;

Ed inoltre, con specifico riferimento ai neo-Addetti all'UPP:

5. Tutti i compiti indicati nell'allegato II n.1 al D.L. n.80/2021, conv. con modif. in L.n.113/2021 come richiamati anche nella Delibera C.S.M. del 13 ottobre 2021 (prot. n.19094/2021 del 20 ottobre 2021 - pag.5 - nota 9) in vista dello specifico e duplice *target* del PNRR;

c) *sub b)*, quanto segue:

ex art.17 D.lgs. n.151/2001) di uno dei due Giudici togati assegnati);

- alla struttura già esistente andranno ad aggiungersi n.2 Addetti UPP (di cui alla elencazione che segue più oltre) che sono stati già individuati con le modalità sopra spiegate per le altre strutture trattate.

Quanto, poi, all'impiego specifico degli Addetti all'UPP, richiamate le indicazioni dei compiti di cui al già citato allegato II n.1 al D.L. n.80/2021, conv. con modif. in L.n.113/2021 come richiamati anche nella Delibera C.S.M. del 13 ottobre 2021 (prot. n.19094/2021 del 20 ottobre 2021 - pag.5 - nota 9), va ribadito tutto quanto già osservato con il provvedimento 24 marzo 2022 più volte sopra richiamato e cioè che risulta evidente dai dati statistici inviati dal Ministero della Giustizia, che il Settore

Obiettivo: I**Testo:**

Lavoro non presenta allo stato alcun tipo di criticità, né per ciò che riguarda l'arretrato né per ciò che riguarda la durata dei procedimenti. L'obiettivo che si propone di continuare a realizzare con i due addetti all'ufficio per il processo di cui al ridetto PROGETTO ORGANIZZATIVO, quindi, anche e soprattutto di tipo qualitativo (oltre alla opportunità di mantenere e - ove possibile - anche migliorare gli attuali standards di rendimento quantitativo) ed attiene sia al miglioramento della qualità nella redazione dei provvedimenti, che si ritiene di poter conseguire attraverso l'affidamento agli Addetti UPP dello studio approfondito di specifiche questioni oggetto del giudizio, sia all'innovazione organizzativa dell'Ufficio, eventualmente anche mediante creazione di una raccolta di sentenze dei due giudici del lavoro, che possa assicurare una uniformità di indirizzo nella sezione sulle principali questioni. Gli Addetti all'UPP dovranno, inoltre, essere utilizzati per dare ulteriore impulso alla digitalizzazione del processo, già attuata all'interno del Settore Lavoro, ma suscettibile di miglioramento, attraverso il supporto degli Addetti UPP ai Giudici nello sfruttamento pieno delle potenzialità di *CONSOLLE* e degli altri applicativi disponibili, implementando con apposita formazione, ove necessario, le competenze e conoscenze in materia informatica degli Addetti UPP. Qui di seguito si elencano, in maggiore dettaglio, una serie di attività che, quanto al Settore Lavoro, possono essere affidate agli addetti UPP:

- a) studio dei fascicoli funzionale alla individuazione delle cause seriali e/o con caratteristiche comuni, sia al fine di concentrare la trattazione in un'unica udienza, sia per consentire ai due giudici del lavoro di avere contezza della pendenza di cause analoghe e di confrontarsi sul merito delle questioni;
- b) supporto per la redazione di bozze di provvedimenti in procedimenti più semplici (quali cause per omesso pagamento della retribuzione o per lavoro straordinario, cause seriali in cui la sezione lavoro si è già più volte espressa con orientamento consolidato, cause nei confronti dell'INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali);
- c) supporto per la redazione di bozze di decreti di omologa nei giudizi di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale;
- d) supporto per la redazione di decreti di liquidazione CTU e di assegnazione del termine per la contestazione della CTU nei giudizi di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale;
- e) verifica preventiva della disponibilità del CTU ad accettare incarichi e della sua eventuale incompatibilità, verifica delle specializzazioni dei CTU, predisposizione di proposte per la riorganizzazione dell'Albo dei CTU;
- f) monitoraggio sul rispetto del criterio della rotazione nella nomina dei CTU e proposta di adozione dei criteri correttivi;
- g) creazione di una cartella condivisa della sezione lavoro nella quale inserire tutte le sentenze dei due giudici del lavoro;
- h) studio del fascicolo funzionale alla predisposizione di una proposta conciliativa;
- i) assistenza alla verbalizzazione in udienza, controllo delle comunicazioni di cancelleria e scarico dei fascicoli dell'udienza;
- j) monitoraggio dell'aggiornamento dei fascicoli e segnalazione dell'esistenza di istanze da evadere;
- k) monitoraggio mensile dei dati statistici - con particolare riferimento alle

Obiettivo: I

Testo: sopravvenienze e alle definizioni - ed individuazione delle possibili ragioni di un eventuale aumento delle pendenze;

- l) monitoraggio degli appelli proposti avverso le sentenze dei giudici del lavoro e dell'esito del giudizio di appello;
- m) predisposizione di proposte (di tipo soprattutto informatico) per l'innovazione organizzativa dell'ufficio;
- n) approfondimento normativo e giurisprudenziale nel settore della previdenza.

d) RITENUTO, per la Struttura UPP Servizi trasversali di dover evidenziare quanto segue:

- la necessità di costituire una struttura UPP di tipo c.d. trasversale nasce direttamente dalla legge (cfi. art.12 D.L. n.80/2021, conv. con modif. in L.n.113/2021) è pare, chiaramente, trovare la sua ratio nella necessità di dare specificità ovvero, comunque, di dare più forza alla capacità dell'Ufficio di seguire gli obiettivi del PNRR e, in funzioni di questi, procedere a continue verifiche periodiche del rendimento di tutti i settori alle *performances* rilevando eventuali criticità ed approntando i primi strumenti di intervento. Si tratta di una struttura che per sua finalità, sin dalla prima presa di possesso dei neo-Addetti, dovrà gestirne sotto ogni aspetto di natura amministrativa l'inquadramento all'interno dell'Ufficio e che dunque va pensata e strutturata come unità integrativa dell'Ufficio di Presidenza e della Segreteria del Dirigente Amministrativo già esistenti con fusione di tutti i suoi componenti con – in origine – e i n.3 nuovi Addetti UPP previsti nel PROGETTO ORGANIZZATIVO, indicando qui come opportuna, date le mansioni da svolgere, la previsione di Addetti UPP Economista; anche considerando che il Presidente del Tribunale conserverà il coordinamento di tutte le strutture UPP (di nuova istituzione unitamente a quelle preesistenti come qui modificate); l'assetto originario, però, come già spiegato sopra (*cf.* nota 2), proprio in ragione di Addetto UPP-ECO deve essere rivisto, al fine di meglio collocare in altre strutture quelli presenti, riducendone il numero a due (in ogni caso non assegnati);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che gli OBIETTIVI della nuova struttura organizzativa Servizi trasversali dell'Ufficio per il Processo siano essenzialmente quelli di:

- 1) Monitoraggio statistico e di monitoraggio relativo alle situazioni patologiche di lavorazione dei fascicoli;
- 2) Supporto alla digitalizzazione dell'Ufficio ed alla innovazione;
- 3) Supporto all'Ufficio alla raccolta degli indirizzi giurisprudenziali e di avvio della costruzione della banca dati di merito ovvero alla implementazione di quelle già esistenti;
- 4) Coordinamento di tutte le attività amministrative inerenti il PNRR.

e) RITENUTO, per la nuova struttura UPP Tutele - A.d.S. e Volontaria Giurisdizione non contenziosa di dover evidenziare quanto segue:

Obiettivo: I**Testo:**

- tale nuova struttura UPP è stata istituita al precipuo scopo di operare il riordino di tutte le procedure pendenti nel ridetto Settore - vale a dire quello delle Tutele, delle Amministrazioni di Sostegno e di tutte le altre attività di competenza del Giudice Tutelare monocratico - anche, ove possibile, mediante la trasformazione di quelle ancora ampiamente cartacee in digitalizzate; la necessità di costituire una nuova struttura UPP dedicata alla gestione di dette attività, ancorché non espressamente prevista dal Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) (cfr. D.L. n.80/2021, conv. con modif. in L.n.113/2021) si è appalesata da subito, quantomeno, opportuna, per dedicare solo alcune specifiche risorse umane dell'Ufficio - e della Cancelleria Civile in specie - al detto Settore (che abbisogna ancora di aiuto organizzativo soprattutto dopo il trasferimento dal 2 gennaio 2020 presso la Sede centrale di Chieti di tutti i procedimenti ancora aperti presso la Sezione distaccata di Ortona), che, liberate di detta incombenza (per quanto imprescindibile), possono meglio essere concentrate verso il raggiungimento dei *targets* cc.dd. obbligatori del PNRR. La nuova struttura è formata dal Giudice Tutelare titolare tabellare, che ha compiti di coordinamento, e dal Giudice Tutelare supplente tabellare, da due tirocinanti (posti attualmente vacanti), dai funzionari giudiziari addetti al Settore delle Tutele e delle Amministrazioni di sostegno e della volontaria giurisdizione non contenziosa, da un Cancelliere Esperto e da un Assistente Giudiziario addetti al medesimo settore e da due Addetti UPP, di cui uno, ove possibile con la qualifica di Economista (attesa la emergenza di diverse attività di natura contabile);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che gli OBIETTIVI della nuova struttura organizzativa Tutele - A.d.S. e Volontaria Giurisdizione non contenziosa dell'Ufficio per il Processo siano essenzialmente quelli di:

Attività preliminare dell'Addetto UPP della volontaria giurisdizione (conoscenze di base fondamentali per lo svolgimento dell'attività)

1) Studio dei procedimenti di competenza del Giudice Tutelare e del Giudice delle Successioni: 1.1) GIUDICE TUTELARE - studio del procedimento relativo all'apertura della tutela giudiziale, della curatela e dell'amministrazione di sostegno (presupposti, procedimento, istanze, ecc.); - studio dei procedimenti *ex art.320 C.C.* (presupposti, documentazione necessaria, ecc.); - studio del procedimento di vigilanza *ex art.337 C.C.*; 1.2) GIUDICE DELLE SUCCESSIONI ~ studio del procedimento di apertura dell'eredità giacente - studio dei procedimenti *ex art.481 C.C.* e degli altri procedimenti di competenza del Giudice delle Successioni;

2) Adeguata presa visione di documentazione redatta dall'Ufficio in materia: - REPORT della Volontaria Giurisdizione pubblicati sulla banca dati www.giurisprudenzaabruzzo.it; - Protocollo Procedimentale in materia di ADS stipulato con l'Ordine degli Avvocati di Chieti ed elenco Avvocati o Praticanti Avvocati istituito presso il COA di Chieti; - Guida all'Amministrazione di sostegno del Tribunale di Chieti;

3) Adeguata conoscenza in ordine all'utilizzo degli applicativi *CONSOLLE* del Magistrato e *SICID*;

4) Adeguata conoscenza dell'applicativo *EXCEL* ai fini dell'utilizzo della cartella

Obiettivo: I

Testo: condivisa (tra il Giudice, il tirocinante *ex art.73*, la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e gli addetti all'UPP) per la gestione delle principali procedure della volontaria giurisdizione.

A. Gestione delle procedure pendenti relative a tutele, curatele e amministrazioni di sostegno.

A.1. Redazione di “schede riassuntive” per i fascicoli pendenti relativi a tutele, curatele e amministrazioni di sostegno: inserimento dei dati richiesti nella tabella EXCEL di relativa pertinenza nella cartella condivisa.

Gli addetti all'UPP volgeranno in via prioritaria supporto nella gestione delle procedure pendenti relative ad aperture di tutele, curatele e amministrazioni di sostegno. In particolare gli addetti contribuiranno alla redazione di “schede riassuntive” per ogni procedimento, mediante l'inserimento e il costante aggiornamento dei dati richiesti nella tabella EXCEL di relativa pertinenza inserita nella cartella condivisa appositamente creata per un razionale controllo di tutte le procedure e delle c.d. false pendenze.

La cartella condivisa in questione, in particolare, conterrà, oltre ad una serie di documenti utili redatta dall'Ufficio:

1. tabella EXCEL relativa alle tutele giudiziali pendenti
2. tabella EXCEL relativa alle curatele pendenti
3. tabella EXCEL relativa alle amministrazioni di sostegno pendenti

La tabella trova il suo modello originario in quella già presente nel “pacchetto ispettori” ed è stata opportunamente modificata ed integrata per l'inserimento dei dati ritenuti rilevanti per una adeguata gestione delle procedure sopra menzionate attualmente pendenti. Per ogni fascicolo relativo ai procedimenti anzidetti verranno, dunque, inseriti e costantemente aggiornati i dati principali affinché al momento del controllo annuale del rendiconto possa risultare più facile ed immediata la consultazione del fascicolo e l'individuazione delle questioni più rilevanti del caso. Ai fini di tale attività, nell'ottica di un razionale impiego delle forze in campo, si procederà comunque secondo le modalità indicate al seguente punto (A.2.).

A.2. Controllo dei rendiconti di gestione relativi a tutele e amministrazioni di sostegno, controllo delle false pendenze e redazione della bozza del provvedimento. Il controllo del rendiconto annuale di gestione del tutore o dell'amministratore di sostegno costituisce un momento essenziale di verifica dell'operato dell'incaricato e della corretta e diligente gestione degli interessi personali e patrimoniali del beneficiario. Si tratterà, in particolare, di verificare se di volta in volta si riscontrino anomalie nella gestione personale e/o patrimoniale del beneficiario (interdetto/beneficiario amministrazione di sostegno) che possano giustificare la sostituzione ovvero la rimozione dall'incarico, con eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica in sede.

Si dovrà, dunque, verificare:

- sotto il profilo patrimoniale, se la complessiva gestione risulti in linea con le sostanze

Obiettivo: I**Testo:**

economiche della persona beneficiaria e con lo stile di vita condotto, se sussistano eventuali ammanchi nel patrimonio (uscite di denaro non giustificate), se le operazioni di straordinaria amministrazione siano avvenute senza la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare;

- sotto il profilo personale, se la persona beneficiaria risulta adeguatamente assistita e sostenuta nella cura della propria persona, se le attività effettivamente svolte dalla persona beneficiaria siano adeguate e congrue rispetto alle residue capacità della persona beneficiaria (da valutare rispetto al motivo per il quale è stata applicata la misura di protezione), se tali attività rispondono concretamente alle effettive esigenze e aspirazioni della persona beneficiaria. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, laddove possibile e previa interlocuzione con il Giudice Tutelare, si potrà valutare la possibilità di chiedere chiarimenti al tutore e all'amministratore di sostegno in merito oppure valutare la possibilità di ordinare ai Servizi Sociali territoriali o al Centro di Salute Mentale un'adeguata presa in carico con redazione di relativo progetto di vita e/o riabilitativo. Nell'ottica di pervenire nel più breve tempo possibile al completo inserimento e aggiornamento dei dati relativi ai fascicoli pendenti di cui alle predette tabelle *EXCEL* e al contestuale e costante controllo sulle c.d. false pendenze e/o sul corretto svolgimento dell'incarico da parte del tutore/amministratore di sostegno si procederà contestualmente in due sensi:

a) gli addetti dell'UPP periodicamente prenderanno visione (sia in cartaceo che in telematico), unitamente al supporto della Cancelleria della VG, dei fascicoli non movimentati da oltre un anno al fine di verificare sia l'eventuale intervenuto decesso della persona beneficiaria della misura di tutela, sia l'eventuale mancato ottemperamento del tutore/amministratore di sostegno all'obbligo del deposito del rendiconto annuale di gestione: in entrambi i casi provvederà immediatamente ad informare il Giudice Tutelare della circostanza e a redigere la bozza del provvedimento di chiusura della procedura e/o di richiesta del deposito del rendiconto finale e/o dei rendiconti per le annualità per cui non sono stati depositati. In occasione di tale controllo gli addetti all'UPP provvederanno, dunque, anche all'inserimento e all'aggiornamento dei dati mancanti nella tabella *EXCEL* in corrispondenza del fascicolo di riferimento;

b) gli addetti dell'UPP provvederanno, inoltre, settimanalmente ad operare un controllo in ordine ai rendiconti annuali di gestione depositati, previa individuazione degli stessi da parte del Giudice tutelare. In occasione del controllo del rendiconto annuale, gli addetti dell'UPP provvederanno dunque all'inserimento e/o aggiornamento dei dati nella tabella *EXCEL* di riferimento. In sede di verifica del rendiconto annuale di gestione si dovrà verificare la presenza della documentazione necessaria ai fini di detto controllo e la corretta gestione patrimoniale e personale operata dall'incaricato nei termini sopra precisati, sotto la guida dal Giudice tutelare e le indicazioni da questi fornite. All'esito di tale controllo e previa interlocuzione con il Giudice, gli addetti all'UPP potranno provvedere anche alla redazione della bozza del provvedimento di approvazione/non approvazione del rendiconto o di invito al deposito di chiarimenti e integrazioni documentali.

Obiettivo: I**Testo:**

A.3. Redazione di bozza del provvedimento per la liquidazione dell'indennità *ex art.379 C.C.*

All'esito del controllo del rendiconto annuale di gestione, gli addetti all'UPP potranno anche redigere la bozza del provvedimento per la liquidazione dell'indennità - solo laddove richiesta - al tutore o all'amministratore di sostegno che rivestano la qualità di avvocato o praticante avvocato in ossequio ai criteri stabiliti nel Protocollo procedimentale in materia di amministrazione di sostegno firmato dal Tribunale di Chieti e dall'Ordine degli Avvocati di Chieti.

A.4. Tenuta dei fascicoli cartacei relativi alle procedure pendenti.

Nell'operare i controlli di cui al punto A.2) gli addetti dell'UPP avranno cura di procedere, laddove necessario, anche al riordino del fascicolo cartaceo, mediante la rilegatura, l'inserimento degli atti in ordine cronologico, la verifica della presenza degli atti principali del fascicolo (ricorso, decreto di nomina, giuramento dell'incaricato, ecc.).

B. Gestione ricorsi *ex art.320 C.C.* e istanze *ex artt.374 e 375 C.C.*

B.1. Controllo preliminare su ricorsi *ex art.320 C.C.*

Tramite il controllo dell'applicativo *CONSOLLE* del Magistrato gli addetti all'UPP, previa specifica individuazione dei singoli fascicoli da parte del Giudice tutelare provvederanno a verificare in via preliminare i presupposti per l'accoglimento dei ricorsi *ex art.320 C.C.* presentati e l'eshaustività della documentazione allegata. In particolare, i ricorsi *ex art.320 C.C.* in ordine ai quali gli addetti all'UPP potranno effettuare il controllo sono a titolo esemplificativo:

- autorizzazione all'accettazione, in nome e per conto del minore, dell'eredità con beneficio di inventario;
- autorizzazione alla rinuncia, in nome e per conto del minore, all'eredità;
- autorizzazione all'acquisto/vendita, in nome e per conto del minore, di beni immobili;
- autorizzazione, in nome e per conto del minore, alla riscossione somme di spettanza;
- autorizzazione all'accettazione, in nome e per conto del minore, di donazioni.

B.2. Controllo preliminare istanze *ex artt.374 e 375 C.C.* depositate dal tutore/curatore/amministratore di sostegno.

Tramite il controllo dell'applicativo *CONSOLLE* del Magistrato gli addetti all'UPP, previa specifica individuazione dei singoli fascicoli da parte del Giudice tutelare provvederanno a verificare in via preliminare i presupposti per l'accoglimento delle istanze *ex artt.374 e 375 C.C.* presentati e l'eshaustività della documentazione allegata.

B.3. Redazione della bozza del provvedimento

Prevvia interlocuzione con il Giudice Tutelare, gli addetti all'UPP potranno anche provvedere a redigere la bozza dei provvedimenti in ordine ai ricorsi *ex artt.320, 374 e 375 C.C.*

Obiettivo: I**Testo:**

C. Controllo dei termini per il deposito di documentazione integrativa e redazione provvedimento di “primo sollecito”

Gli addetti dell'UPP, coordinandosi con la Cancelleria della V.G., offriranno supporto anche nel verificare periodicamente l'eventuale scadenza dei termini concessi ai ricorrenti/istanti, tutori e amministratori di sostegno per il deposito della documentazione integrativa richiesta, provvedendo - in caso di mancato riscontro nel termine concesso - ad effettuare il relativo sollecito.

D. Supporto nella gestione delle procedure del Giudice delle Successioni (eredità giacenti).

Gli addetti all'UPP svolgeranno supporto anche nella gestione delle procedure pendenti relative alle aperture dell'eredità giacenti. In particolare gli addetti contribuiranno alla redazione di “schede riassuntive” per ogni procedimento pendente, mediante l'inserimento e il costante aggiornamento dei dati richiesti nella tabella *EXCEL* di relativa pertinenza inserita nella cartella condivisa.

Gli addetti dell'UPP, coordinandosi con la Cancelleria della V.G., svolgeranno anche il monitoraggio in ordine alle procedure pendenti da chiudere per il decorso di dieci anni dall'apertura della successione, mediante la consultazione periodica della tabella *EXCEL* di riferimento.

E. Supporto nell'organizzazione e nell'attività di udienza.

Gli addetti dell'UPP svolgeranno attività di supporto anche nell'organizzazione e nell'attività di udienza, provvedendo in particolare:

- allo studio del ruolo di udienza e ai controlli preliminari (verifica costituzione parti, controllo notifiche, rispetto dei termini, verifica presenza dichiarazioni di assenso alla nomina dell'ADS, controllo documentazione allegata al ricorso);
- assistenza per l'udienza di giuramento dei tutori/ADS;
- assistenza nella redazione del verbale di udienza tramite il programma Consolle del Magistrato sotto dettatura del Giudice.

F. Supporto in ulteriori attività organizzative nell'ufficio del Giudice Tutelare.

Gli addetti dell'UPP svolgeranno attività di supporto all'Ufficio anche in ulteriori attività organizzative quali, a mero titolo esemplificativo:

- organizzazione di incontri periodici di formazione e confronto con gli avvocati iscritti all'elenco presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti disponibili a ricoprire l'Ufficio di ADS, con gli assistenti sociali e medici degli enti e/o strutture territoriali, anche mediante l'individuazione di criticità ricorrenti meritevoli di approfondimento e condivisione;
- organizzazione di ulteriori convegni/incontri di formazioni sui temi della volontaria giurisdizione;

Obiettivo: I

- Testo:**
- diffusione delle buone prassi dell'Ufficio mediante la periodica redazione di REPORT da inserire nella banca dati;
 - formulazione di proposte per l'adozione di linee guida/protocolli/*vademecum*.

2017, in attesa della copertura dell'organico) al settore civile;

- tutti i giovani laureati giovani laureati - in tirocinio formativo a norma dell'art.73 D.L. n.69/2013, indifferentemente assegnati al settore penale, al settore civile ed al settore lavoro;

infra;

reperibilità di un tecnico informatico CSIA;

personal computer fissi cablati;

hardware;

hardware;

hardware;

internet tramite rete giustizia; accesso gratuito *ITALGIURE* fornito dalla Cassazione; *computer* portatili;

- nuove postazioni di lavoro per i neo-assunti Addetti UPP (tutte già installate anche presso la Sezione distaccata di Ortona).

2017. Attività, queste, che saranno svolte dai nuovi GOP, dal momento del loro insediamento;

aggiornare l'archivio del Magistrato e collaborare alla creazione delle Banche Dati della Giurisprudenza di merito;

, anche attraverso la redazione di *vademecum* operativi di facile consultazione con le istruzioni per gli applicativi; la realizzazione di protocolli con la Procura e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per risolvere situazioni di criticità; organizzazione di corsi formativi per il personale amministrativo e i magistrati interessati; riunioni periodiche per le verifiche del funzionamento del sistema; gestione del regime temporaneo - nel penale - con la tenuta contemporanea di un registro cartaceo per i procedimenti con misura cautelare e per i procedimenti prioritari, nonché, per ovviare ad eventuali problematiche applicative. Quanto a quello del miglioramento nella rilevazione/gestione dei dati statistici, che andrà individuato, da parte del responsabile di ciascuna struttura, una persona che, con la collaborazione del tecnico CSIA, avrà il compito di monitorare il corretto inserimento dei dati nel SICP (ed ora anche in *Consolle Penale*) al fine di ottenere statistiche omogenee, procedere al riscontro di affidabilità sui dati trasmessi al Ministero e al CSM, provvedendo alla segnalazione di

Obiettivo: I

Testo: eventuali false pendenze. Tale figura curerà anche la predisposizione delle statistiche di Sezione.

(...)

2022 (prot. n.140 del 31 marzo 2021) e di una seconda revisione in occasione della prima assunzione degli Addetti-UPP (prot. n.710 del 24 marzo 2022), nei termini seguenti:

1)

17;
ex 73 D.L. n.69/2013;

dott.ri. Simona DI FULVIO, Raissa DI DONATO, Erica DESSÌ, Mara FORLANO, Martina D'ALESSANDRO, Luca Matteo DI CARLO, Camilla COPPOLA, Irene PIZZI e Rossella MARCHESE (Addetti UPP);
dott. Nicola MALCANGIO (Tecnico di Amministrazione);
dott.ri/sigg. Alessandro PECA, Danilo PIERANDREI, Giulia ROCCHETTI e Paola TAGLIAVENTO (Operatori *Data-Entry*).

2)

Obiettivo: I

Testo:

17;
sigg. Maria Giovanna D'ACQUISTO, Francesca DI SIMONE, Davide PRIMAVERA e
Marco LEONETTI (Funzionario Giudiziario);

dott.ri. Francesca MARVI, Leonardo MEOLA, Paride DI LORENZO, Luca
CAMPLONE, Lisa SANTARELLI, Irene CHIACCHIARETTA e Francesca
VICARETTI (Addetti UPP);
dott. Massimo MESSINA (Tecnico di Amministrazione);
sigg. Nicole MATTONE e Marco POMPILIO (Operatori *Data-Entry*).

3)

17;

dott.sse Cinzia CREDENTINO e Emily PANTALONE (Addette UPP).

4)

5)

NUOVO SCHEMA RIASSUNTIVO DI ASSEGNAZIONE PER MACROAREA

Obiettivo: I**Testo:**

Servizi settore CIVILE
Servizi settore PENALE
Servizi settore TRASVERSALE

TOTALE

N. addetti UPP assegnati

12

9

2

23

SCHEMA RIASSUNTIVO DI ASSEGNAZIONE SPECIFICA PER IL SETTORE CIVILE

(invariato)

escluso Lavoro-Prev. e Tutele-A.d.S. e V.G. non contenziosa)

Le cinque strutture, come sopra aggiornate, continueranno a perseguire gli obiettivi sopra indicati, con le risorse e secondo i modelli organizzativi di cui sopra; al loro interno i Giudici Onorari di Pace continueranno a svolgere le funzioni giurisdizionali di cui alle previsioni tabellari, con i limiti sopra indicati e, compatibilmente con dette funzioni, svolgeranno le attività di cui agli artt.10 e 11 del D.lgs. n.116/2017. In particolare, per il Settore Lavoro, all'interno dell'Ufficio per il Processo va ribadito che l'utilizzazione dei GOP avviene secondo le seguenti modalità: a) affiancamento del Giudice professionale con un Giudice Onorario di Pace per lo svolgimento dell'attività preparatoria di cui all'art.10, comma 10°, D.lgs. n.116/2017 e dell'attività delegata di cui al comma 11 dello stesso articolo, tenuto conto del limite costituito dalla non delegabilità di compiti e attività relativi a procedimenti di particolare complessità e dalla non delegabilità di provvedimenti definitivi in materia di lavoro; b) delega in via generale della trattazione e definizione, delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria a norma dell'art.442 c.p.c., con esclusione di quelle cd. "contributive", attinenti al rapporto tra l'Ente previdenziale ed il soggetto tenuto al pagamento della contribuzione, che restano di esclusiva pertinenza del giudice professionale; c) delega in via generale dei procedimenti *ex art.445 bis*, c.p.c. Il personale amministrativo della Cancelleria del Lavoro cura tutti gli adempimenti di

Obiettivo: I

Testo: cancelleria relativi, ivi inclusi quelli relativi alla riassegnazione dei fascicoli in materia di assistenza obbligatoria. (..).”.

Obiettivo: J**Titolo Obiettivo:** I Tirocini**Accolto:** Sì

Testo: Presso il Tribunale di Chieti sin dall'anno 2020 – ovverossia nel periodo riferito all'inizio dell'ultimo Progetto tabellare – si è dato ampio ricorso all'accesso di neo-laureati in giurisprudenza pubblicando a più riprese bandi per i tirocini formativi ai sensi dell'art.73 D.L. n.69/2013, conv. in L.n.98/2013, ai quali hanno avuto accesso complessivamente n.18 giovani; per due di questi la formazione è attualmente in corso in via esclusiva, mentre altri due continuano in regime c.d. misto presso lo stesso Tribunale di Chieti in quanto quivi assunti come Addetti-UPP; un tirocinante ha abbandonato volontariamente la formazione perché divenuta incompatibile con la sua nuova posizione di pubblico dipendente presso altra amministrazione dello Stato. Gli altri tredici hanno completato tutti il tirocinio con successo, svolgendo tra le diverse mansioni, anche quelle inerenti il formale inserimento nell'Ufficio del Processo istituito – come detto, in origine in tre diverse articolazioni – a partire dal 30 settembre 2019: in dettaglio la loro attività è stata destinata alla formazione, alla gestione dei processi, all'udienza, alla collaborazione nella stesura dei provvedimenti, alla ricerca ed allo studio di giurisprudenza o contributi dottrinari funzionali alla risoluzione di casi particolari, alla partecipazione ai corsi della formazione decentrata ed alla collaborazione, risultata assai fattiva, nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale dei Magistrati affidatari e della Banca Dati della Giurisprudenza Distrettuale.

Per la gestione unitaria dei tirocini suddetti è stata nominata la dott.ssa Ilaria PROZZO quale Magistrato Coordinatore, il cui incarico è stato di recente riconferito, dopo apposito interpello, ai sensi degli artt.3, punto b., della Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari (Delibera C.S.M. del 24 luglio 2019) e 9 e 266, comma 2°, della nuova Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.

Il tirocinio si svolge secondo un modulo che specifica gli obblighi del tirocinante (soprattutto in relazione alla presenza in ufficio) ad integrazione del modello organizzativo ufficiale previsto sin dalla Risoluzione C.S.M. del 23 aprile 2014. In particolare, all'interno dell'Ufficio per il Processo, i tirocinanti ex art.73 D.L. n.69 del 2013 e gli ammessi alla formazione a norma dell'art.37, comma 5, D.L. n.8/2011 svolgono, in particolare: a) attività preparatorie dell'udienza: studio di fascicoli assegnati dal magistrato, ricerche di giurisprudenza di dottrina, verifica della trasmissione, da parte della cancelleria, dei fascicoli di tutte le cause iscritte nel ruolo d'udienza, verifica della completezza degli atti e dei documenti del fascicolo d'ufficio e loro riordino; preparazione della "scheda del procedimento" con la sintesi dell'oggetto della controversia, delle questioni preliminari e di merito, dell'attività già svolta; b) attività in udienza: redazione del verbale sotto la direzione del magistrato; redazione di bozze dei provvedimenti che debbono essere pronunciati in udienza; annotazioni sulla cartellina dei provvedimenti adottati all'esito dell'udienza; c) attività successive all'udienza: redazione di bozze della motivazione di sentenze e di ordinanze riservate; predisposizione della massima e degli estremi di provvedimenti segnalati dai magistrati

Obiettivo: J**Testo:**

in vista del loro inserimento nella banca dati della giurisprudenza di merito di cui all'art.7 D.M. 1° ottobre 2015; collaborazione nella creazione e gestione dell'archivio della giurisprudenza del Settore Lavoro del Tribunale.

Diversamente da quanto avvenuto anche in un recente passato, si è provveduto ad attivare progetti di formazione in convenzione con le Università; in particolare con la L'UNIVERSITA' G.D'ANNUNZIO di CHIETI.

La convenzione in questione (prot.n.554.22), ripassata la Scuola delle scienze economiche aziendali giuridiche e sociologiche, è stata sottoscritta sulla premessa che "La Dirigenza del Tribunale per l'anno 2023 individua nel Programma Annuale delle Attività per l'anno 2023, quale priorità assoluta, quella di procedere al riordino degli archivi, contestualmente attivando la procedura di scarto e/o riversamento atti all'Archivio di Stato, nonché alla eliminazione dei beni mobili dichiarati fuori uso. Si tratta, come evidenziato nella Disposizione dirigenziale n.2472/2022, di un progetto di produttività collettiva, a cui sono chiamati a partecipare tutti i dipendenti del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di pace e dell'Ufficio NEP, strutturato secondo le seguenti fasi:

1. Individuazione del materiale da distruggere e di quello da versare all'Archivio di Stato: in tale fase, il personale addetto alle diverse cancellerie secondo un calendario all'uopo predisposto, si recherà presso gli archivi in giorni prestabiliti e procederà alla redazione di un elenco del materiale archiviato, distinguendolo per materia, anno, stato di conservazione e collocazione ed evidenziando con apposita sigla (S= scarto) (V= versamento) i singoli faldoni o cartoni; sarà altresì necessario indicare nell'elenco del materiale la collocazione ed il peso;
2. Assistenza nella procedura di eliminazione e/o di versamento, a carico di personale che sarà individuato con successiva disposizione;
3. Individuazione del materiale da spostare negli archivi esterni e preparazione annuale dei fascicoli destinati all'archivio corrente;
4. Adozione di specifica disposizione che individua il Responsabile degli atti di archivio e disciplina la tenuta e la movimentazione degli atti.

Al fine di supportare l'Ufficio nell'esame degli atti penali, è stata attivata – su specifico progetto del Dirigente amm.vo che ne è il tutor - apposita Convenzione finalizzata ad acquisire studenti in tirocinio di formazione ed orientamento stipulata con "L'Università degli Studi G. D'Annunzio - Scuola delle scienze economiche aziendali giuridiche e sociologiche"; i tirocinanti supportano le attività di verifica della documentazione, verificando durante un arco temporale di riferimento (1948-2020), eventuali particolari accadimenti criminosi che possano aver dato origine a processi di rilievo sociale, dei quali sia opportuna la conservazione cartacea nel contesto di una complessiva procedura di eliminazione di atti di archivio.

In particolare, il Tribunale di Chieti si è inserito tra gli Enti che accolgono studenti universitari in tirocinio per acquisizione di crediti formativi, elaborando con la citata facoltà una specifica Convenzione che sta consentendo l'afflusso programmato di studenti (coordinati dal Dirigente e controllati e seguiti da personale amm.vo dedicato), i quali, a partire dall'anno 2023, contribuiranno alla redazione degli elenchi per la materia penale.

L'individuazione, tra i fascicoli penali, di processi di particolare rilievo, ne comporterà

Obiettivo: J

Testo: sono in esame le annualità dal 1948 al 2020, composte da fascicoli cartacei notevolmente deteriorati dal decorso del tempo).
Nel 2024 la Convenzione è stata rinnovata per un ulteriore biennio (prot. n.751.24 del 23 settembre 2024).

- **RISULTATI OTTENUTI NEL PRIMO BIENNIO (18 ottobre 2022 – 18 ottobre 2024)**

NUMERO ADESIONI

NUMERO STAGE

DURATA DI CIASCUNO STAGE

ANNUALITÀ ESAMINATE

UDIENZE E INCONTRI FORMATIVI CON IL DIRIGENTE

36

6

100 ore (triennale)

75 ore (magistrale)

Dal 1992 a ritroso

18 udienze e

6 incontri con dirigente

- **RISULTATI OTTENUTI DAL TRIBUNALE QUALE PRECIPITATO DELLA ATTIVITA' DI STAGE ANNO 2023 (l'attività di stage deve intendersi riferita alla sola materia penale)**

ARCHIVIO STORICO - ATTI ESAMINATI

N.

MATERIA

DAL

AL

N. FASCICOLI

NOTE

1

CIVILE (fascicoli di parte)

1994

2018

11.770

ELIMINATI

2

ELETTORALE

2016

2022

2.709

ELIMINATI

3

AMMINISTRATIVO

1967

2008

164 (faldoni)

ELIMINATI

4

PENALE (ex Pretura)

1990

1992

15.882

Obiettivo: J

Testo:

ELIMINATI

5

PENALE

1944

1966

14.408

ELIMINATI IN PARTE

RISULTATI OTTENUTI DAL TRIBUNALE QUALE PRECIPITATO DELLA ATTIVITÀ DI STAGE
ANNO 2024 (l'attività di stage deve intendersi riferita alla sola materia penale)

ARCHIVIO STORICO - ATTI ESAMINATI

N.

MATERIA

DAL

AL

N. FASCICOLI

NOTE

1

CIVILE

1991

2007

44.990

PROPOSTI

2

CIVILE (fascicoli di parte)

2018

2021

6936

ELIMINATI

3

CIVILE GIUDICE DI PACE

1996

2004

13.682

APPROVATI

4

ELETTORALE

2018

2022

Schede e atti da scartare

ELIMINATI

5

PENALE (ex Pretura)

1960

1974

IN LAVORAZIONE

6

ASSISE

1960

1967

13

CATALOGATI

7

PENALE

1944

Documento Organizzativo Generale Ufficio: Tribunale di Chieti

Obiettivo: J

Testo: **1966**
 14.408
 CATALOGATI

supra sub I.